

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 gennaio 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 dicembre 2013, n. 0233/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata «Ospizio Marino di Grado», ai sensi dell'articolo 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007). (14R00004) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 dicembre 2013, n. 0234/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013. (14R00012) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2013, n. 0235/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»). (14R00013) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2013, n. 19.

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali. (14R00001) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2013, n. 20.

Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative. (14R00002) Pag. 33



LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2013, n. **21**.
Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali. (14R00003) *Pag.* 36


REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2013, n. **69**.
Istituzione del Comune di Crespina Lorenzana, per fusione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana. (13R00623) *Pag.* 51

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2013, n. **70**.
Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, per fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia. (13R00624) *Pag.* 53

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2013, n. **42**.
Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012. (13R00619) *Pag.* 56



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 dicembre 2013, n. 0233/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata «Ospizio Marino di Grado», ai sensi dell'articolo 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 18 dicembre 2013)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007);

Visto in particolare l'art. 9, comma 26, della legge regionale n. 11/2011, come modificato dall'art. 9, comma 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2013) il quale prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo dell'importo massimo di 1.500.000 euro a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata «Ospizio Marino di Grado» anche attraverso l'acquisto e la ristrutturazione della struttura stessa e il riassorbimento, qualora disponibile, di almeno l'80 per cento del personale occupato in tale struttura all'atto della sospensione dell'attività. Il contributo è concesso al soggetto attuatore di tali interventi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 15 del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 9 agosto 2008, n. L 214, fino al 30 giugno 2014, e nel rispetto delle successive disposizioni rilevanti, secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Dato atto che risulta opportuno emanare il regolamento di esecuzione riferito al menzionato l'art. 9, comma 26, della legge regionale n. 11/2011, onde definire i criteri e le modalità di concessione del contributo a sostegno del progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata «Ospizio Marino di Grado»;

Visto il testo del regolamento di esecuzione come predisposto dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali «Regolamento recante criteri e modalità di concessione

ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata «Ospizio marino di Grado», ai sensi dell'art. 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007)»;

Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate disposizioni normative;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2244 del 29 novembre 2013;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata «Ospizio marino di Grado», ai sensi dell'art. 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata «Ospizio marino di Grado», ai sensi dell'articolo 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) disciplina le modalità di concessione ed erogazione del contributo dell'importo massimo di euro 1.500.000,00 a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata «Ospizio Marino di Grado».



Art. 2.

Rinvio alla normativa europea

1. Il regime d'aiuto disciplinato dal presente regolamento rispetta le condizioni poste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

2. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del Regolamento (CE) 800/2008.

Art. 3.

Cumulabilità con altri incentivi pubblici

1. Il contributo di cui all'art. 1 è cumulabile con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

2. Il contributo di cui all'art. 1 non può essere cumulato con altri aiuti esentati in virtù del Regolamento (CE) 800/2008 o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi ammissibili, coincidenti in parte o integralmente, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento (CE) 800/2008.

Art. 4.

Tipologie di aiuto escluse

1. Il presente regolamento non si applica alle tipologie di aiuto di Stato indicate all'art. 1 del Regolamento (CE) 800/2008.

2. Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) 800/2008; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Art. 5.

Iniziativa finanziabile

1. È ammesso a contributo il progetto diretto alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata «Ospizio Marino di Grado» anche attraverso l'acquisto e la ristrutturazione della struttura stessa e il riassorbimento, qualora disponibile, di almeno l'ottanta per cento del personale occupato in tale struttura all'atto della sospensione dell'attività.

2. Il progetto finanziabile è redatto sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intendono raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione e la spesa preventivata.

Art. 6.

Individuazione del soggetto beneficiario

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 26, della legge regionale n. 11/2011, beneficia del contributo previsto dal presente regolamento il soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 5, comma 1.

2. È beneficiario del contributo il soggetto che disponga di un titolo di proprietà della struttura riabilitativa Ospizio Marino di Grado, ovvero di un titolo di possesso che gli garantisca la disponibilità della struttura medesima almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 15.

Art. 7.

Intensità dell'aiuto

1. Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (CE) 800/2008, il contributo di cui all'art. 1 è concesso in base alla dimensione del beneficiario come definita dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamen-

to della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000), con le seguenti intensità:

a) nella percentuale del 20 per cento delle spese ammissibili, nel caso il beneficiario sia una piccola impresa;

b) nella percentuale del 10 per cento delle spese ammissibili, nel caso il beneficiario sia una media impresa.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione dell'iniziativa finanziabile, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

2. Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

a) acquisto dell'immobile oggetto dell'intervento;

b) spese di primo impianto per l'adeguamento o ristrutturazione dell'immobile oggetto dell'intervento tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo);

c) spese per investimenti relativi all'acquisto dei seguenti beni strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economica e solo se necessari alla ristrutturazione e alla riattivazione della struttura riabilitativa di cui all'art. 1:

1) arredi;

2) macchinari, strumenti ed attrezzature.

3. I beni devono essere nuovi di fabbrica, acquisiti attraverso le seguenti modalità:

a) acquisto, da documentare attraverso la presentazione in fase di rendicontazione della relativa fattura o documento contabile equivalente;

b) locazione finanziaria (leasing), da documentare attraverso la presentazione del relativo contratto e delle fatture dettagliate relative alle singole rate. È ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie, effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto e per un importo che in ogni caso non può superare il valore di mercato del bene, dichiarato e documentato dal soggetto beneficiario.

4. Le spese ammissibili sono al netto di I.V.A. e possono comprendere eventuali costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Art. 9.

Spese non ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

2. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste dall'art. 8 ed in particolare le spese relative a:

a) personale;

b) viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci del soggetto beneficiario;

c) formazione del personale;


d) beni di consumo;

e) beni usati, fatta eccezione per l'immobile oggetto della riattivazione e per il complesso dei beni mobili facenti parte della struttura riabilitativa denominata «Ospizio Marino di Grado», oggetto di intervento;

f) scorte;

g) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;

h) I.V.A. e altre imposte e tasse;



i) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;

j) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di contributo.

Art. 10.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il 30 giugno 2014.

2. La domanda di contributo è presentata esclusivamente mediante Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC individuato dal Servizio competente alla ricezione della domanda.

3. La domanda si considera validamente inviata se:

a) inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente;
b) sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta.

4. La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.

5. La domanda di contributo è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione descrittiva del progetto finanziabile riportante gli obiettivi del progetto, il programma di attività per la riattivazione della struttura riabilitativa con la precisazione delle modalità, dei tempi di realizzazione ed i risultati attesi con particolare riferimento alla percentuale minima dell'ottanta per cento di riassorbimento del personale disponibile già occupato nella struttura medesima all'atto della sospensione dell'attività;

b) piano finanziario contenente i costi previsti per la realizzazione del progetto;

c) studio di fattibilità comprendente il quadro economico dei lavori di ristrutturazione con descrizione analitica delle relative voci di costo;

d) elenco delle spese ammissibili per ogni tipologia di intervento, con descrizione analitica delle relative voci di costo;

e) dichiarazione di impegno al riassorbimento, qualora disponibile, di almeno l'ottanta per cento del personale occupato in tale struttura all'atto della sospensione dell'attività.

6. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 7/2000, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione.

Art. 11.

Concessione del contributo

1. L'istruttoria della domanda per l'iniziativa volta alla riattivazione della struttura riabilitativa è effettuata dal Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale.

2. Il Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale comunica al soggetto beneficiario l'esito dell'istruttoria; il soggetto conferma, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, le date di avvio e prevista conclusione dell'iniziativa, presentando altresì copia conforme del titolo comprovante la proprietà o il possesso della struttura riabilitativa denominata «Ospizio Marino di Grado».

3. Il decreto di concessione del contributo è adottato dal direttore del Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda ed individua, oltre all'ammontare del contributo medesimo, l'ammontare della spesa ammissibile.

4. L'iniziativa finanziabile deve concludersi entro la data stabilita nel decreto di concessione di cui al comma 3 e non può comunque avere una durata superiore a 48 mesi.

Art. 12.

Proroghe

1. È in facoltà del soggetto beneficiario richiedere una o più proroghe dei termini di avvio o di conclusione dell'iniziativa nel limite massimo complessivo di 6 mesi.

2. La richiesta di proroga è presentata prima delle previste scadenze ed è autorizzata dal Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale, tenuto conto delle cause che la motivano nonché dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi del progetto finanziabile.

Art. 13.

Rendicontazione

1. Entro il termine indicato nel decreto di concessione del contributo, il beneficiario presenta al Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, la rendicontazione delle spese sostenute unitamente ad una relazione sui risultati ottenuti ed allegando inoltre:

a) copia conforme all'originale dell'atto di acquisto della struttura riabilitativa denominata «Ospizio Marino di Grado» ovvero copia conforme all'originale del contratto che costituisce titolo di possesso e che garantisce la disponibilità della struttura riabilitativa «Ospizio Marino di Grado» almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 15;

b) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale;

c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

d) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

e) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;

f) copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato e copia della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato;

g) documentazione atta a dimostrare il rispetto dell'impegno di cui all'art. 10, comma 5, lettera e) concernente il riassorbimento, qualora disponibile, di almeno l'ottanta per cento del personale occupato in tale struttura all'atto della sospensione dell'attività, ivi compresa la documentazione attestante la mancata disponibilità del personale;

h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il legale rappresentante del beneficiario attesta il rispetto delle percentuali massime di intensità contributiva previste dall'art. 15 del Regolamento (CE) 800/2008.

2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle stesse, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

3. Nel caso di titoli di spesa redatti in lingua straniera, va allegata la traduzione del loro contenuto asseverata ai sensi della vigente normativa in materia.

4. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento. Sono ammissibili pagamenti cumulativi purché il soggetto beneficiario documenti la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo di spesa.

5. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, l'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.



Art. 14.

Liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato, a seguito dell'esame della rendicontazione presentata ai sensi dell'art. 13, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento da parte della documentazione da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000, il contributo può essere erogato in via anticipata, entro novanta giorni dalla richiesta, nella misura massima del 70 per cento, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi.

Art. 15.

Obblighi del beneficiario, controlli, revocche

1. Il soggetto beneficiario è tenuto all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.

2. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di apertura della struttura riabilitativa e la destinazione dei beni mobili per la durata di due anni dalla data di apertura della struttura riabilitativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il soggetto beneficiario, sia i beni oggetto di incentivi.

3. Ai fini di cui al comma 2, il soggetto beneficiario invia entro il 28 febbraio di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di destinazione.

4. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, ovvero il mancato riassorbimento di almeno l'ottanta per cento del personale disponibile, il Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale dispone la revoca del contributo con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

Art. 16.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 17.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 ed alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 18.

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti previsti dagli articoli 44, paragrafo 3 e dall'art. 45 del Regolamento (CE) 800/2008.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 dicembre 2013, n. 0234/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 18 dicembre 2013)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), con particolare riferimento all'art. 2, commi 11 e successivi, recante norme in materia di sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e di sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio;

Visto il «Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'art. 2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013» emanato con proprio decreto 3 ottobre 2013, n. 0191/Pres.;

Visto il «Regolamento recante modifiche al regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'art. 2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013» approvato con deliberazione n. 2246 del 29 novembre 2013;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;


Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2246 del 29 novembre 2013;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione



dell'art. 2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 dicembre 2013

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

14R00012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2013, n. 0235/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»).

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2013*)

IL PRESIDENTE

Vista legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»); Visti, in particolare gli articoli 14-bis e 14-ter, della richiamata legge regionale n. 41/1996, ai sensi dei quali la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per il tramite dei Servizi di integrazione lavorativa (SIL), al fine di promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili mediante l'utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all'integrazione lavorativa sostiene l'utilizzo di progetti inerenti:

percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;

inserimento socio-assistenziale in ambienti in cui si svolgono attività lavorative, rivolto a persone la cui insufficiente produttività non consente a pieno titolo l'avvio dei percorsi sopra descritti ma rende comunque praticabile l'accesso e la frequenza di un ambiente di lavoro;

Visto l'art. 14-ter, comma 7, della legge regionale n. 41/1996, che prevede che alle persone disabili che partecipano ai suddetti progetti è concesso un contributo a sostegno delle spese connesse e che, con regolamento regionale, da adottarsi previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente, sono definite le modalità e i criteri di concessione dei contributi;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1995 del 31 ottobre 2013 con la quale è stato approvato, in via preliminare, il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 14-ter dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»); Preso atto che con tale deliberazione è stato altresì disposto di avviare l'iter per l'acquisizione del parere terza commissione consiliare permanente, del consiglio delle autonomie locali e della consulta regionale delle associazioni dei disabili;

Atteso che:

la terza commissione permanente nella seduta del 7 novembre 2013;

il consiglio delle autonomie locali nella riunione n. 16 del 27 novembre 2013;

la consulta regionale delle associazioni dei disabili, con nota prot. n. 276/13 del 14 novembre 2013,

hanno tutti espresso parere favorevole al regolamento;


Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2307 del 6 dicembre 2013, con la quale è stato approvato in via definitiva il regolamento di cui trattasi;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 14-ter dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»))» nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 11 dicembre 2013

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 14-ter dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»).

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 14-ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate») disciplina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi per il sostegno di progetti inerenti:

a) la realizzazione di percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;

b) l'inserimento socio-assistenziale in ambienti in cui si svolgono attività lavorative, rivolto a persone la cui insufficiente produttività non consente a pieno titolo l'avvio di percorsi di cui alla lettera a), ma rende comunque praticabile l'accesso e la frequenza di un ambiente di lavoro.

2. Le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti di cui al comma 1, sono definite nel progetto obiettivo approvato con deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 2006, n. 196, ai sensi dall'art. 14-ter, comma 2 della legge regionale n. 41/1996.

Art. 2.
Oggetto

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 è prevista la concessione di contributi per il finanziamento degli incentivi motivazionali previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 14-ter della legge regionale n. 41/96 nonché per il sostegno delle spese connesse ai progetti di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 3.

Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

1. Possono presentare domanda di contributo ai sensi del presente regolamento gli enti cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa (SIL) previsti dall'art. 6, comma 7 e dall'art. 14-bis, comma 3, della legge regionale n. 41/1996.

Art. 4.

Requisiti per l'accesso ai contributi

1. Sono ammessi ai contributi di cui al presente regolamento i progetti, sviluppati dai Servizi di integrazione lavorativa, che riguardano persone disabili in possesso dei seguenti requisiti:

a) certificazione di invalidità civile con percentuale superiore al 45 per cento. In ogni caso, lo stato di disabilità deve determinare una condizione di particolare difficoltà alla collocazione occupazionale, che sia tale da richiedere l'attivazione di strumenti propedeutici all'integrazione lavorativa;

b) relazione conclusiva rilasciata dalla competente commissione di accertamento della disabilità prevista dall'art. 4 della legge n. 104/1992 che riporti l'indicazione di «Collocamento mirato» e del Servizio di integrazione lavorativa come servizio di mediazione. È esclusa l'attivazione di progetti a favore di persone disabili per le quali sia stato espresso un giudizio di incollocabilità o di collocamento mirato senza interventi di supporto;

c) iscrizione nell'elenco dei disabili di cui all'art. 8, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

2. L'eventuale riconoscimento di una condizione di invalidità che giustifica la concessione dell'indennità di accompagnamento non preclude l'accesso ai Servizi di integrazione lavorativa in presenza di un giudizio della commissione di accertamento della disabilità che abbia contestualmente o successivamente valutato in senso favorevole la collocabilità lavorativa della persona disabile.

3. Nel caso di incongruenze fra le competenze relazionali e lavorative della persona disabile e la valutazione psicodiagnostica e sociale dell'agenzia di invio, il Servizio di integrazione lavorativa provvede a effettuare ulteriori valutazioni al fine di verificare l'opportunità dell'attivazione dei progetti e a raccordarsi con i servizi competenti per le azioni del caso, compresa la richiesta di rivalutazione da parte della commissione di accertamento della disabilità.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo:

a) gli incentivi motivazionali, a carattere non compensativo, previsti dall'art. 14-ter della legge regionale n. 41/1996 a favore delle persone disabili inserite nei progetti di cui all'art. 1, comma 1, il cui ammontare è determinato annualmente con deliberazione della giunta regionale;

b) le spese connesse all'attivazione dei progetti di cui all'art. 1, comma 1, relative a:

1) vitto, se l'orario del pranzo è collocato all'interno della fascia oraria di presenza sul luogo di lavoro della persona disabile o a conclusione del turno di lavoro, se il pasto è ritenuto di valore educativo e di socializzazione dal progetto di integrazione lavorativa;

2) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, se richiesti per l'inserimento nei percorsi e non forniti dall'azienda ospitante, per un importo non superiore a 100,00 euro a progetto. Tale importo potrà essere aggiornato con la deliberazione della giunta regionale di cui al comma 1, lettera a);

3) vitto e alloggio per soggiorni di lavoro, se previsti dal percorso di socializzazione e di integrazione;

4) trasporto pubblico, limitatamente al tragitto da e verso l'abitazione della persona disabile al luogo di attuazione dei progetti, con le modalità già vigenti a livello regionale per gli invalidi civili ovvero il rimborso dei costi sostenuti per effettuare il medesimo tragitto, senza distinzione tra l'utilizzo di mezzi di trasporto urbano ed extraurbano. Sono escluse le spese per l'utilizzo di mezzi di trasporto di tipo privato;


5) polizze di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse alla presenza sui luoghi di lavoro e per la responsabilità civile verso terzi;

6) corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro e corsi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) sui pericoli di contaminazione alimentare;

7) visite mediche per l'idoneità alla mansione.

2. Gli incentivi motivazionali di cui al comma 1, lettera a) sono riconosciuti solo in relazione alla frequenza effettiva della persona disabile, per un massimo di 11 mensilità. Nella frequenza effettiva sono comprese:

a) le assenze per malattia, giustificate mediante certificato di malattia, per non più di sessanta giorni consecutivi;



b) le assenze per visite mediche, esami specialistici, giustificate mediante l'attestazione del medico o della struttura sanitaria che ha erogato la prestazione;

c) l'astensione per maternità di due mesi prima la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto;

d) le sospensioni dell'attività da parte dell'azienda ospitante, per non più di trenta giorni consecutivi.

Art. 6.

Modalità di presentazione della domanda

1. Gli enti cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa presentano la domanda di contributo alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione sull'attività di integrazione lavorativa e di inserimento socio assistenziale svolta nell'anno precedente alla domanda di contributo con l'indicazione:

1) del numero medio al primo semestre (1° gennaio-30 giugno) e al secondo semestre (1° luglio-31 dicembre), di persone disabili inserite nei percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa di cui ai progetti previsti all'art. 1, comma 1, lettera a) e del numero medio di ore pro capite riconosciute nel semestre di riferimento;

2) del numero medio al primo semestre (1° gennaio-30 giugno) e al secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) di persone disabili inserite nei percorsi di inserimento socio-assistenziale di cui ai progetti previsti all'art. 1, comma 1, lettera b) e del numero medio di mensilità pro capite riconosciute nel semestre di riferimento;

b) relazione sull'attività di integrazione lavorativa e di inserimento socio assistenziale da realizzare con indicazione:

1) del numero di persone disabili che si prevede di inserire nei percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa di cui ai progetti previsti all'art. 1, comma 1, lettera a), del numero di ore complessivamente riconosciute e dell'importo di spesa previsto;

2) del numero di persone disabili che si prevede di inserire nei percorsi di inserimento socio-assistenziale di cui ai progetti previsti all'art. 1, comma 1, lettera b), del numero di mensilità complessivamente riconosciute e dell'importo di spesa previsto;

3) degli importi delle spese ammissibili connesse all'attivazione dei percorsi che si prevede di sostenere.

Art. 7.

Criteri di assegnazione dei contributi

1. Le risorse destinate a sostenere i progetti previsti dal presente regolamento sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

a) il cinquanta per cento sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel territorio di competenza del Servizio di integrazione lavorativa;

b) il cinquanta per cento sulla base:

1) della media dei dati risultanti al primo e al secondo semestre relativi al numero di persone disabili in tirocinio al Servizio di integrazione lavorativa moltiplicato per la media dei dati risultanti agli stessi periodi di rilevazione riferiti al numero delle ore incentivate per persona moltiplicato per l'importo degli incentivi motivazionali annualmente determinati dalla giunta regionale, per i progetti inerenti le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);

2) della media dei dati risultanti al primo e al secondo semestre relativi al numero di persone disabili in tirocinio al Servizio di integrazione lavorativa moltiplicato per la media dei dati risultanti agli stessi periodi di rilevazione riferiti al numero dei mesi incentivati per persona moltiplicato per l'importo degli incentivi motivazionali annualmente determinati dalla giunta regionale, per i progetti inerenti le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).

Art. 8.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 6 è disposta, con decreto del direttore competente, la concessione dei contributi e la contestuale erogazione sulla base dei criteri indicati all'art. 7.

Art. 9.

Rendicontazione dei contributi

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento trasmettono entro il termine fissato dal decreto di concessione:

a) la documentazione prevista dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

b) la relazione sull'attività di integrazione lavorativa e sull'attività di inserimento socio assistenziale svolta con indicazione:

1) del numero di persone disabili inserite nei percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro, del numero di ore complessivamente riconosciute e dell'importo di spesa previsto;

2) del numero di persone disabili inserite nei percorsi di inserimento socio-assistenziale in ambienti in cui si svolgono attività, del numero di mensilità complessivamente riconosciute e dell'importo di spesa previsto;

3) degli importi e della tipologia delle spese connesse all'attivazione dei progetti.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta per particolari esigenze valutate dalla direzione competente.

3. Il contributo concesso è rideterminato nel caso in cui le spese rendicontate e ritenute ammissibili, sono inferiori alla spesa ammessa.

Art. 10.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 11.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2014 la concessione dei contributi viene effettuata sulla base dei criteri e delle modalità seguenti:

a) il dieci per cento sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel territorio di competenza del Servizio di integrazione lavorativa;

b) il novanta per cento sulla base:

1) del numero delle ore che si prevede di riconoscere nell'anno 2013 moltiplicato per l'importo degli incentivi motivazionali annualmente determinati dalla giunta regionale, per i progetti inerenti le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);


2) del numero dei mesi che si prevede di riconoscere nell'anno 2013 moltiplicato per l'importo degli incentivi motivazionali annualmente determinati dalla giunta regionale, per i progetti inerenti le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).

2. Per l'anno 2015 la concessione dei contributi viene effettuata sulla base dei criteri e delle modalità seguenti:

a) il trenta per cento sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel territorio di competenza del Servizio di integrazione lavorativa;

b) il settanta per cento sulla base:

1) della media dei dati risultanti al primo e al secondo semestre del numero di persone disabili in tirocinio al Servizio di integrazione lavorativa moltiplicato per la media dei dati risultanti agli stessi periodi di rilevazione riferiti al numero delle ore incentivate per persona moltiplicato per l'importo degli incentivi motivazionali annualmente determinati dalla giunta regionale, per i progetti inerenti le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);



2) della media dei dati risultanti al primo e al secondo semestre del numero di persone disabili in tirocinio al Servizio di integrazione lavorativa moltiplicato per la media dei dati risultanti agli stessi periodi di rilevazione riferiti al numero dei mesi incentivati per persona moltiplicato per l'importo degli incentivazioni motivazionali annualmente determinati dalla giunta regionale, per i progetti inerenti le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).

3. Ai procedimenti contributivi in corso all'entrata in vigore del presente regolamento si applica la normativa vigente.

Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *il Presidente*: SERRACCHIANI

14R00013

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2013, n. 19.

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

la seguente legge

TITOLO I
ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COMUNI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto e definizioni

1. La presente legge disciplina il sistema di elezione degli organi dei comuni e il relativo procedimento elettorale ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1-bis), dello Statuto, e apporta modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale).

2. Ai fini della presente legge si intende per gruppo di liste il caso in cui più liste di candidati alla carica di consigliere comunale sono collegate con il medesimo candidato alla carica di sindaco.

3. Ai fini della presente legge, la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 2.

Composizione e presidenza dei consigli comunali

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da:
- 12 membri nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;
 - 16 membri nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
 - 20 membri nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
 - 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che non siano capoluogo di provincia;
 - 40 membri nei comuni capoluogo di provincia.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere che il consiglio sia presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Negli altri comuni il consiglio è presieduto dal sindaco.

Art. 3.

Elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. Il sindaco e il consiglio comunale sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della presente legge.

2. L'elezione del sindaco si svolge contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale.

4. Nelle elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto un eventuale secondo turno di votazione che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Al secondo turno di votazione si applicano le norme relative al primo turno in quanto compatibili.

Art. 4.

Durata del mandato e limitazione del numero di mandati consecutivi del sindaco

1. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica nello stesso ente.

3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dei mandati amministrativi precedenti e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 5.

Termini per lo svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni degli organi dei comuni si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

2. Quando gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero, se le condizioni si sono verificate oltre tale data, nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo.

3. L'eventuale secondo turno di votazione si svolge la seconda domenica successiva a quella del primo, anche oltre i termini previsti dal comma 1.

4. Al fine di garantire il risparmio di risorse pubbliche ed evitare disagi al regolare svolgimento dell'anno scolastico, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può deliberare il contestuale svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica anche in deroga ai termini di cui al comma 1, in una domenica compresa tra il 1° marzo e il 14 aprile o tra il 16 giugno e il 30 giugno. Il parere della Commissione consiliare deve essere espresso entro 48 ore dalla richiesta, decorse le quali si prescinde dallo stesso.

5. Qualora le elezioni si svolgano in una domenica compresa tra il 1° marzo e il 14 aprile, il termine del 24 febbraio indicato al comma 2 è anticipato al 10 gennaio.

Art. 6.

Autenticazioni

1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l'articolo 5 della legge regionale n. 28/2007

Art. 7.

Elettorato attivo

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione. La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinate dalla normativa statale.

2. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

3. I cittadini di uno stato membro dell'Unione europea residenti nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia esercitano il diritto di elettorato attivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno perso la cittadinanza).

Art. 8.

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che compiono il diciottesimo anno di età non oltre il giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea residenti in un comune della Repubblica trova applicazione il decreto legislativo 197/1996.

Art. 9.

Requisiti della candidatura

1. Quando le elezioni si svolgono nella stessa data:

a) nessuno può presentarsi contemporaneamente come candidato a consigliere in più di due comuni o in più di due circoscrizioni. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due comuni o in due circoscrizioni deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione, rimane eletto nel consiglio del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio;

b) nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune;

c) nessuno può essere candidato contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso o in altri comuni;

d) nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune.

2. Per quanto riguarda le cause di incandidabilità, trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 10.

*Ineleggibilità e incompatibilità in enti locali diversi.
Incompatibilità nel medesimo ente locale*

1. I sindaci, gli assessori comunali esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in diverso comune non interessato alle elezioni non sono eleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale.

2. La causa di ineleggibilità prevista dal comma 1 non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci e irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere circoscrizionale, nonché con quella di assessore esterno di altro comune.



4. La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con quella di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

5. La carica di consigliere comunale è compatibile con la carica di assessore nella rispettiva giunta.

6. Sono fatte salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali e regionali.

Capo II

SISTEMA ELETTORALE

Art. 11.

Collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste

1. Ciascun candidato alla carica di sindaco dichiara, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale. La dichiarazione di collegamento è efficace se convergente con l'analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

Art. 12.

Espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.

3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

4. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.

5. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

Art. 13.

Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età; in caso di parità anche di età si decide mediante sorteggio.

2. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista collegata al candidato proclamato eletto sindaco sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio. Negli altri comuni alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco è attribuito il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gruppi di liste. A tal fine si dividono le cifre elettorali delle liste e dei gruppi di liste per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima si decide mediante sorteggio.

3. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascun gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

4. Determinato, ai sensi del comma 2, il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.

5. Compiute le operazioni di cui al comma 4, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.



Art. 14.

Espressione del voto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.

3. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato con la lista votata, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

5. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.

6. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

Art. 15.

Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al primo turno il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.

3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da

assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco al primo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio ma abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gli altri gruppi di liste ai sensi del comma 3.

5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste.

6. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

7. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.


8. Compiute le operazioni di cui al comma 7, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 16.

Secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora al primo turno nessun candidato alla carica di sindaco raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno di votazione.

2. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste



con la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è ammesso al secondo turno il candidato più giovane di età.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al secondo turno, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

4. Per i candidati ammessi al secondo turno rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati in occasione del primo turno. I candidati ammessi hanno facoltà di dichiarare, presso la segreteria del comune entro le ore 12 del sabato successivo alla prima votazione, il collegamento con ulteriori liste. Le nuove dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, comprese quelle già collegate al primo turno.

5. La scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato B alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. Sotto ciascun rettangolo sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate.

6. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nominativo del candidato prescelto.

7. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno di una lista allo stesso collegata, oppure soltanto sul contrassegno della lista, il voto si intende validamente espresso.

Art. 17.

Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - secondo turno di votazione.

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al secondo turno il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato collegato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, con la lista o il gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.

3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga un numero superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente, ai sensi del comma 3, tra la lista o il gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in occasione del ballottaggio e tra le liste e i gruppi di liste collegate agli altri candidati alla carica di sindaco.

5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste in occasione del primo turno.

6. Uno dei seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste è riservato al rispettivo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto. Se i due candidati alla carica di sindaco ammessi al secondo turno hanno dichiarato ulteriori collegamenti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, il seggio di consigliere da riservare è individuato tenendo conto dei collegamenti effettuati in occasione del primo turno.

7. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

8. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

TITOLO II

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Capo I

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E RINVIO DELLE ELEZIONI

Art. 18.

Convocazione dei comizi elettorali

1. La data delle elezioni è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno precedente la data delle elezioni, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.



2. L'Assessore regionale convoca i comizi elettorali con proprio decreto adottato non oltre il cinquantesimo giorno precedente la data delle elezioni.

3. Dell'avvenuta adozione del decreto di convocazione dei comizi elettorali è data notizia al Presidente della Corte d'appello, ai prefetti interessati, ai sindaci dei comuni interessati e ai presidenti delle competenti commissioni elettorali circondariali.

4. I sindaci pubblicano il manifesto di convocazione dei comizi elettorali all'albo pretorio del comune e lo affiggono in altri luoghi pubblici il quarantacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni.

Art. 19.

Rinvio delle elezioni

1. Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possono svolgersi nella data fissata, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 18.

2. Il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 5, comma 1. Restano sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute e le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento degli Uffici elettorali di sezione.

3. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature.

4. Il rinvio di cui al comma 3 è disposto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali con decreto che viene comunicato al sindaco del comune interessato, che ne dà notizia con manifesto da pubblicare all'albo pretorio dell'ente.

5. In caso di rinvio delle elezioni la nuova data è fissata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, e viene resa nota nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 18.

Art. 20.

Cartolina-avviso

1. Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.

Capo II

UFFICI ELETTORALI

Art. 21.

Ufficio competente all'esame e all'ammissione delle candidature nelle elezioni comunali e circoscrizionali

1. Competente all'esame e all'ammissione delle candidature nelle elezioni comunali e circoscrizionali è la Commissione elettorale circondariale disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967.

Art. 22.

Ufficio elettorale di sezione

1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570); preferibilmente, gli scrutatori devono essere scelti tra coloro che non hanno un contratto di occupazione continuativa.


3. In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, il sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge n. 53/1990 e solo in via residuale designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del comune.

4. In caso di impedimento o rinuncia dello scrutatore, la sua sostituzione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge n. 95/1989.

5. Uno scrutatore, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.

6. Il segretario è designato dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.

7. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.



8. Le operazioni dell'ufficio sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.

9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni. Ogni componente dell'Ufficio elettorale di sezione ha diritto di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.

10. Il presidente assicura l'ordine pubblico all'interno della sala della votazione esercitando i poteri previsti dalla normativa statale.

Art. 23.

Cause ostative alla nomina di componente dell'Ufficio elettorale di sezione

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario:

a) i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati, anche temporaneamente, alla struttura regionale competente in materia elettorale;

b) i segretari comunali e i dipendenti comunali assegnati, anche temporaneamente, agli uffici elettorali dei comuni;

c) gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, in servizio;

d) i medici designati dai competenti organi delle aziende per i servizi sanitari per il rilascio delle certificazioni attinenti l'esercizio del diritto di voto;

e) i candidati alle elezioni.

Art. 24.

Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti

1. Nei comuni con un'unica sezione elettorale l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Ufficio elettorale della sezione.

2. Nei comuni con un numero di sezioni elettorali compreso fra due e cinque l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Adunanza dei presidenti di sezione, composta dai presidenti degli uffici di sezione. Nei comuni con più di cinque sezioni elettorali l'Adunanza è composta dai presidenti degli uffici delle prime cinque sezioni. Svolge le funzioni di presidente il presidente dell'ufficio della prima sezione.

3. In caso di impedimento di un presidente, lo stesso viene sostituito dal rispettivo vicepresidente.

4. L'Adunanza dei presidenti compie le operazioni di competenza con l'intervento della metà più uno dei componenti, compreso il presidente.

5. L'Adunanza dei presidenti si riunisce nella sede del comune e si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza dell'ufficio elettorale del comune.

Art. 25.

Adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali

1. L'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere circoscrizionale sono effettuate, per tutte le circoscrizioni di decentramento comunale dell'ente, dall'Adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali, composta da un numero di presidenti corrispondente al numero delle circoscrizioni di decentramento comunale. Fanno parte dell'Adunanza i presidenti degli Uffici elettorali di sezione con il numero di sezione più alto in ciascuna circoscrizione. Svolge le funzioni di presidente il presidente dell'ufficio della sezione appartenente alla circoscrizione con il numero di abitanti più alto.

2. In caso di impedimento di un presidente, lo stesso viene sostituito dal rispettivo vicepresidente.

3. L'Adunanza dei presidenti compie le operazioni di competenza con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti compreso il presidente.

4. L'Adunanza dei presidenti si riunisce nella sede del comune e si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza dell'ufficio elettorale del comune.

Art. 26.

Rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Ufficio elettorale di sezione e l'Adunanza dei presidenti di sezione

1. Presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e presso l'Adunanza dei presidenti di sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente. I soggetti designati devono essere elettori del comune.

2. Le designazioni sono effettuate dai delegati delle liste e sono autenticate ai sensi dell'articolo 6.

3. Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli uffici, oppure direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, prima dell'inizio della votazione. Le designazioni dei rappresentanti presso l'Adunanza dei presidenti sono consegnate alla segreteria del comune entro le ore 12 del giorno della votazione.

4. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.



Capo III

PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 27.

Dichiarazione di presentazione delle candidature

1. Con la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati al consiglio comunale viene presentata anche la candidatura alla carica di sindaco.

2. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere:

a) la riproduzione del contrassegno della lista e la descrizione dello stesso;

b) la denominazione della lista;

c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale;

d) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori;

e) l'indicazione di un delegato effettivo e di un eventuale supplente autorizzati ad assistere alle operazioni di sorteggio, a designare i rappresentanti della lista presso gli uffici elettorali e a rendere la dichiarazione convergente di collegamento della lista con il candidato alla carica di sindaco.

3. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.

4. Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.

Art. 28.

Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle candidature

1. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:

a) non inferiore a 350 e non superiore a 700 nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

b) non inferiore a 200 e non superiore a 400 nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

c) non inferiore a 175 e non superiore a 350 nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

d) non inferiore a 100 e non superiore a 200 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

e) non inferiore a 60 e non superiore a 120 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

f) non inferiore a 30 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

g) non inferiore a 25 e non superiore a 50 nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;

h) non inferiore a 10 e non superiore a 20 nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

2. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature. I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune e non possono essere candidati della lista che sottoscrivono.

3. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate ai sensi dell'articolo 6. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.

4. Nel caso in cui una dichiarazione di presentazione delle candidature non riesca a contenere tutte le sottoscrizioni richieste, si possono utilizzare uno o più modelli aggiuntivi, contenenti gli elementi essenziali di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b), c) e d), nel numero necessario a raccogliere tutte le sottoscrizioni.

5. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati, fermi restando i termini previsti dall'articolo 31, comma 1.

Art. 29.

Documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature

1. Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati:

a) i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune. I sindaci rilasciano i certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

c) le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale, sottoscritte e autenticate ai sensi dell'articolo 6;

d) le dichiarazioni sostitutive dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, rese ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 235/2012;



e) la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, sottoscritta e autenticata ai sensi dell'articolo 6;

f) il programma amministrativo, da pubblicare all'albo pretorio. Nel caso in cui più liste siano collegate allo stesso candidato alla carica di sindaco, devono presentare il medesimo programma amministrativo;

g) il contrassegno della lista, in tre esemplari.

2. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare:

a) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni in materia di numero massimo di mandati consecutivi consentito;

b) di non aver accettato analoga candidatura alla carica di sindaco in altro comune;

c) di non essere sindaco in carica in altro comune non interessato alle elezioni;

d) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;

e) il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

3. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare:

a) di non essere consigliere in carica in altro comune non interessato alle elezioni e di non aver accettato analoga candidatura alla carica di consigliere in più di due comuni;

b) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;

c) di non aver accettato altra candidatura a consigliere in altre liste dello stesso comune.

Art. 30.

Contrassegno delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati sono contraddistinte da un contrassegno e da una denominazione.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il contrassegno:

a) non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. A tal fine costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;

b) non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;

c) non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.

3. Le liste possono essere contraddistinte con il contrassegno di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento con le elezioni politiche o regionali, nella legislatura precedente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la dichiarazione di presentazione delle candidature è corredata da una dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico. La dichiarazione è sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale o provinciale che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, oppure da rappresentanti dagli stessi incaricati.

5. La dichiarazione di cui al comma 4, nonché l'attestazione e l'atto di conferimento dell'incarico, sono autenticati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 31.

Deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature

1. La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata, a pena di esclusione, presso la segreteria del comune dalle ore 8 alle ore 20 del trentaquattresimo giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del trentatreesimo giorno precedenti la data delle elezioni.

2. La segreteria del comune:

a) assegna un numero provvisorio alla lista, secondo l'ordine di deposito;

b) rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora del deposito;

c) trasmette, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale gli atti presentati, anche se depositati oltre il termine prescritto o incompleti.

Art. 32.

Presentazione delle candidature per i cittadini dell'Unione europea

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 197/1996, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, di data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.



2. Se non sono ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, entro il termine perentorio di cinque giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Art. 33.

Rinuncia alla candidatura o decesso dei candidati alla carica di consigliere comunale

1. La rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere comunale, ferma restando la validità delle sottoscrizioni raccolte, produce effetti sulla composizione delle liste se presentata alla segreteria del comune entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata ai sensi dell'articolo 6.

2. Il decesso di un candidato alla carica di consigliere comunale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettere *i*), *j*) e *k*).

Art. 34.

Esame delle candidature ed esclusioni

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature:

a) esclude la lista presentata oltre il termine previsto dall'articolo 31, comma 1;

b) esclude la lista qualora nella dichiarazione di presentazione manchi uno degli elementi previsti dall'articolo 27, comma 2;

c) verifica, ai sensi dell'articolo 11, la reciprocità delle dichiarazioni di collegamento ed esclude le liste prive di tale requisito o quando la dichiarazione di collegamento sia priva di sottoscrizione o di autenticazione;

d) elimina dalla lista i nomi dei candidati che non hanno presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

e) elimina dalla lista i nomi dei candidati che non hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure che hanno presentato una dichiarazione priva di sottoscrizione o di autenticazione o di una delle indicazioni previste dall'articolo 29, comma 3;

f) elimina dalla lista i nomi dei candidati per i quali manca o è incompleta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *d*), oppure nei confronti dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa statale;

g) elimina dalla lista i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

h) cancella dalla lista i nomi dei candidati che hanno rinunciato alla candidatura ai sensi dell'articolo 33;

i) esclude la lista che contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e, qualora la lista contenga un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancella i nomi degli ultimi candidati;

j) nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, verifica che nella lista sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 27, comma 4. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente ai tre quarti, procedendo dall'ultimo della lista;

k) nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, verifica che nella lista sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 27, comma 5. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente ai due terzi, procedendo dall'ultimo della lista;

l) elimina i nomi dei sottoscrittori che siano anche candidati della medesima lista o la cui firma non sia autenticata ai sensi dell'articolo 6 o risulti già apposta in altra lista;

m) elimina i nomi dei sottoscrittori per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali del comune;

n) esclude la lista qualora la dichiarazione di presentazione non sia sottoscritta dal prescritto numero di elettori;

o) esclude il candidato alla carica di sindaco nei confronti del quale si verifichi l'ipotesi prevista dalla lettera *d*) o che non ha presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura oppure che ha presentato una dichiarazione di accettazione della candidatura priva di sottoscrizione o di autenticazione o di una delle indicazioni previste dall'articolo 29, comma 2;

p) esclude il candidato alla carica di sindaco per il quale manca o è incompleta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *d*), oppure nei confronti del quale venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa statale;

q) ricusa il contrassegno di lista non conforme a quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, oppure, nel caso di cui all'articolo 30, comma 3, quando non è stata presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 30, comma 4, o quando la stessa è priva di sottoscrizione o di autenticazione.

2. La Commissione elettorale circondariale esclude la lista qualora, per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *j*) e *k*), il numero dei candidati risulta inferiore al minimo prescritto.

3. L'esclusione della candidatura alla carica di sindaco comporta l'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate. L'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate al medesimo candidato alla carica di sindaco comporta l'esclusione del candidato stesso.



Art. 35.

Decisioni finali e operazioni di sorteggio

1. Il giorno stesso in cui ha effettuato l'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale comunica ai delegati di lista le osservazioni e le modifiche apportate alla lista, invitandoli a presentare, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato.

2. La Commissione si riunisce allo scadere del termine di cui al comma 1 per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i delegati delle liste modificate o escluse, ammettere le correzioni di errori materiali e decidere in modo definitivo.

3. La Commissione comunica nella stessa giornata ai delegati di lista le decisioni definitive di esclusione di lista o di candidati.

4. Dopo l'approvazione definitiva delle candidature, e comunque non oltre il ventinovesimo giorno precedente la data delle elezioni, la Commissione effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco e alle liste ammesse. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i delegati di lista.

5. La Commissione in primo luogo sorteggia i candidati alla carica di sindaco. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a una sola lista, la stessa segue l'ordine progressivo già assegnato al candidato. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a più liste, a ciascuna lista viene assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un ulteriore sorteggio disposto all'interno del gruppo di liste.

Art. 36.

Adempimenti successivi all'esame delle candidature

1. Compite le operazioni relative all'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale trasmette i verbali di ammissione delle liste e di sorteggio e una copia del contrassegno delle liste ammesse:

a) al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno precedente la data delle elezioni;

b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione delle candidature e dei risultati elettorali.

2. La Commissione elettorale circondariale trasmette inoltre al comune:

a) l'elenco dei delegati delle liste ammesse;

b) il programma amministrativo presentato dalle liste ammesse.

3. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo pretorio del comune. All'albo pretorio viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma da parte di una lista.

Art. 37.

Stampa delle schede di votazione

1. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia elettorale provvede alla stampa delle schede di votazione secondo i modelli allegati A e B alla presente legge.

2. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore per ciascun comune. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri. I nominativi dei candidati alla carica di sindaco e i contrassegni delle liste sono riportati secondo l'ordine del sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale circondariale.

3. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.

Art. 38.

Operazioni di sorteggio e stampa delle schede in occasione del secondo turno di votazione

1. Nel caso di secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, scaduto il termine di cui all'articolo 16, comma 4, il segretario del comune comunica alla Commissione elettorale circondariale le dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste eventualmente presentate.

2. La Commissione elettorale circondariale, verificata la regolarità delle nuove dichiarazioni di collegamento presentate, effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio. L'ordine delle liste collegate ai candidati alla carica di sindaco è quello risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno; le liste che hanno dichiarato ulteriori collegamenti sono aggiunte a quelle già collegate al primo turno, secondo l'ordine di presentazione della relativa dichiarazione. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i delegati di lista.

3. Compite le operazioni di sorteggio, la Commissione elettorale circondariale trasmette il relativo verbale:

a) al comune, per la stampa del manifesto dei candidati ammessi al ballottaggio. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro il secondo giorno precedente la data del ballottaggio;

b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione e dei risultati elettorali.

4. Le operazioni previste dal presente articolo devono essere ultimate entro il lunedì precedente la votazione di ballottaggio.



Capo IV
VOTAZIONE

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI E OPERAZIONI

PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 39.

*Documento di ammissione al voto
e apertura degli uffici comunali*

1. L'elettore per votare deve esibire la tessera elettorale unitamente a un documento di identificazione.

2. Nei cinque giorni che precedono la data delle elezioni e nel giorno della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

Art. 40.

Liste elettorali di sezione

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.

Art. 41.

Agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale. Per la stessa finalità, analogo servizio di trasporto può essere organizzato per gli altri elettori.

2. Le aziende per i servizi sanitari nei tre giorni precedenti la votazione garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto. I medici designati non possono essere candidati, né parenti fino al quarto grado di candidati.

3. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.

Art. 42.

Consegna del materiale elettorale

1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno che precede la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:

a) la scatola sigillata contenente all'interno il bollo della sezione;

b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;

c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;

d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;

e) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;

f) tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;

g) i verbali di nomina degli scrutatori;

h) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;

i) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;

j) l'urna per la votazione;

k) le matite copiative per l'espressione del voto e gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni.

2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.

Art. 43.

Sala della votazione


1. Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. L'urna è collocata in modo da essere sempre visibile a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.

2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.

3. Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente dell'Ufficio elettorale o di rappresentante di lista e di assistere alle operazioni dell'ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.

4. Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 18, comma 4, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.



Art. 44.

Accesso nella sala della votazione

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 49, possono entrare nella sala della votazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione e gli ufficiali giudiziari per notificare i reclami relativi alle operazioni dell'ufficio.

Art. 45.

Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione

1. Alle ore 16 del giorno che precede la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.

2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23.

3. Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:

- a) accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;
- b) constata l'integrità del sigillo che chiude la scatola con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero del bollo;
- c) constata l'integrità della scatola che contiene le schede di votazione;
- d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;
- e) depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in una busta.

4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno. Infine, affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.

5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.

6. Di tutte le operazioni previste dal presente articolo viene dato atto nel verbale.

Sezione II

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 46.

Durata della votazione

1. La votazione si svolge dalle ore 8 alle ore 22 della domenica.

2. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.

Art. 47.

Modalità della votazione

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 56, 60 e 61, il voto è dato personalmente dall'elettore presso la sezione elettorale, all'interno della cabina. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.

Art. 48.

Elettori che votano nella sezione

1. Nella sezione votano:

- a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;
- b) coloro che sono dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967;
- c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune;
- d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso la sezione, iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune.

2. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale del comune, collocata in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda per i servizi sanitari anche in precedenza per altri scopi, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e di cui al comma 2, sono iscritti in calce alle liste elettorali della sezione e di essi è preso nota nel verbale.

Art. 49.

Voto assistito

1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore scelto liberamente e iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica.

2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.

4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente l'accompagnatore e ne



conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.

5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 41, commi 2 e 3.

6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

Art. 50.

Inizio della votazione

1. Il giorno della votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati il sabato e, all'ora prevista, dichiara aperta la votazione.

Art. 51.

Ammissione degli elettori al voto

1. Per essere ammessi al voto gli elettori devono esibire la tessera elettorale ed essere identificati in uno dei modi seguenti:

a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione;

b) in mancanza di idoneo documento di identità o di riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'ufficio, che ne attesta l'identità;

c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.

2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.

3. Nell'apposita colonna delle liste elettorali della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure, in mancanza del documento, viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.

4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.

Art. 52.

Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione

1. Il presidente consegna all'elettore ammesso al voto la scheda di votazione e la matita copiativa.

2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica l'autenticità della scheda, assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione, e quindi la inserisce nell'urna.

3. Uno dei componenti dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nelle liste elettorali della sezione, accanto al nome dell'elettore. In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.

Art. 53.

Casi particolari nel corso della votazione

1. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora la restituisce al presidente che vi appone la scritta «scheda deteriorata» con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nelle liste elettorali di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.

2. Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta «scheda annullata» con la propria firma e quella di uno scrutatore, sono allegate al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.

3. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda e l'elettore non può più votare. La scheda, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta «scheda annullata» con la propria firma e quella di uno scrutatore, è allegata al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.

4. Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificialmente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalla cabina, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. La scheda restituita senza espressione di voto, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta «scheda annullata» con la propria firma e quella di uno scrutatore, viene allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.

5. Nel verbale viene preso nota degli elettori che non hanno riconsegnato la scheda di votazione e degli elettori che non hanno restituito la matita.


Art. 54.

Chiusura della votazione e operazioni di riscontro

1. All'ora prevista il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali della sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 58, 59 e 61;



c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione e le liste aggiunte in ciascun foglio e le chiude nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;

d) conta le schede autenticate non utilizzate per la votazione e riscontra se corrispondono al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato; a tal fine si considerano come votanti gli elettori che non hanno restituito la scheda, o ne hanno restituita una senza il bollo della sezione, o si sono rifiutati di votare nella cabina, o sono stati allontanati dalla cabina senza poi essere riammessi al voto;

e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione, nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;

f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.

3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).

Art. 55.

Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro

1. In occasione del primo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54 il presidente:

a) chiude l'urna contenente le schede votate sigillandone la chiusura con il timbro della sezione;

b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore;

c) rinvia lo scrutinio alle ore 8 del lunedì.

2. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.

4. In occasione del secondo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54, il presidente dà inizio allo scrutinio.

Sezione III

RACCOLTA DEL VOTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ELETTORI

Art. 56.

Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura

1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di cura, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.

2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.

3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e trasmette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nelle liste elettorali della sezione.

4. I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 57, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.

5. Il voto viene raccolto con le modalità di cui agli articoli 57, 58 e 59.

Art. 57.

Sezione ospedaliera

1. Negli ospedali e negli altri luoghi di cura con almeno 200 posti letto è istituita, ogni 500 posti letto o frazione di 500, una sezione elettorale presso la quale viene costituito un ufficio composto e funzionante secondo le disposizioni vigenti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.

2. I degenti che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste elettorali della sezione all'atto della votazione. Alle sezioni ospedaliere possono essere assegnati, su richiesta, gli elettori che fanno parte del personale del luogo di cura.

3. Il voto dei degenti che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina è raccolto con le modalità di cui all'articolo 58.

Art. 58.

Seggio speciale

1. Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, da un seggio speciale costituito, contemporaneamente alla costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione, presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.



2. Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità ordinarie stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di segretario.

3. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale.

4. Il presidente assicura il rispetto della libertà e della segretezza del voto degli elettori.

5. Gli elettori che votano nel seggio speciale sono iscritti in apposite liste elettorali aggiunte.

6. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Le schede votate vengono portate presso la sezione elettorale e introdotte immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Art. 59.

Ufficio distaccato

1. Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura con meno di 100 posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite, sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.

2. Il presidente si reca presso il luogo di cura per raccogliere il voto dei degenti accompagnato dal segretario e da uno scrutatore.

3. Il voto dei degenti è raccolto con le modalità di cui all'articolo 58, commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 60.

Voto domiciliare

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità che rendono impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 41, comma 1, l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, nonché gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi a votare nelle predette dimore, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui dimorano.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 41, commi 2 e 3.

3. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 2, lettera b), attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.

4. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 2, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) a includere i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare in elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nelle liste elettorali della sezione;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

5. Il voto viene raccolto dall'ufficio distaccato di cui all'articolo 59. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 61.

Votazione dei detenuti

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.

2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore dell'istituto.

3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e trasmette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nella lista elettorale della sezione.

4. I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.

5. Il voto viene raccolto con le modalità di cui all'articolo 58.



Capo V

SCRUTINIO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Art. 62.

Operazioni di scrutinio

1. In occasione del primo turno di votazione, la mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 8, dà inizio alle operazioni di scrutinio. In occasione del secondo turno di votazione lo scrutinio ha inizio subito dopo le operazioni di cui all'articolo 54.

2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.

3. Uno scrutatore, scelto mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente, il quale legge il nominativo del candidato alla carica di sindaco a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista votata ed eventualmente il nominativo del candidato consigliere cui è attribuita la preferenza. Quindi il presidente passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.

4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di sindaco, ciascuna lista e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.

6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di sindaco.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'ufficio.

8. Nel corso dello scrutinio nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.

9. Delle operazioni di scrutinio viene dato atto nel verbale.

Art. 63.

Validità e nullità delle schede e dei voti

1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.

3. Si considerano nulle le schede:

a) che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;

b) che non portano il bollo della sezione o non sono quelle previste dalla legge;

c) nelle quali la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco.

4. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una lista allo stesso non collegata, è valido il voto per il candidato sindaco e nullo il voto alla lista.

5. Se l'elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e ha votato più contrassegni collegati al medesimo candidato sindaco, è nullo il voto alle liste e si intende validamente votato il candidato.

6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina la nullità della scheda.

7. Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli, sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

Art. 64.

Validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista

1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista cui appartengono i candidati indicati, sia ai candidati preferiti.

2. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti.

3. Sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata.

4. Sono nulli i voti di preferenza:

a) espressi in eccedenza alle prime due preferenze;

b) espressi per un secondo candidato quando si tratta di un candidato appartenente allo stesso genere del primo;

c) espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;

d) espressi numericamente anziché nominativamente;

e) qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

5. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.

6. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.



Art. 65.

Voti contestati

1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e attribuiti e di quelli contestati e non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.

2. Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

Art. 66.

Risultato dello scrutinio e adempimenti successivi

1. Ultimato lo scrutinio, il presidente:

a) conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati non attribuiti e accerta la corrispondenza del loro numero con i totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;

b) accerta la corrispondenza del totale delle schede scrutinate con il numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, dandone atto nel verbale;

c) dichiara il risultato dello scrutinio e lo attesta nel verbale;

d) inserisce in un'apposita busta le schede valide;

e) raccoglie nelle apposite buste:

1) le schede deteriorate, quelle riconsegnate non autenticate dagli elettori, quelle ritirate ad elettori che si sono rifiutati di entrare nella cabina o che hanno indugiato nella espressione del voto;

2) le schede bianche, le schede nulle, le schede con voti di lista nulli, le schede con voti di preferenza nulli e le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, e le carte relative alle proteste e ai reclami;

3) le tabelle di scrutinio;

f) inserisce nell'apposita busta un esemplare del verbale dell'ufficio e le buste di cui alla lettera e);

g) inserisce nell'apposita busta l'esemplare del verbale dell'ufficio da depositare nella segreteria del comune.

2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e recano il numero della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.

3. Salvo nel caso previsto dall'articolo 68, comma 6, le buste di cui al comma 1, lettere d) e f), sono trasmesse al comune per essere custodite sino al momento in cui hanno inizio le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

Art. 67.

Verbale dell'ufficio elettorale di sezione

1. Tutte le operazioni e le decisioni dell'ufficio, dal momento dell'insediamento e sino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio, o, nei comuni con un'unica sezione elettorale, sino alla proclamazione degli eletti, sono riportate nel verbale.

2. Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.

3. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo.

4. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato nella segreteria del comune.

Capo VI

OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 68.

Operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, entro il lunedì successivo alla votazione o al più tardi entro il martedì, l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;

b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del comune, nonché, la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, costituita dal totale delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo;

d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, costituita dal totale dei voti validi di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;

e) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 13.

2. Le proclamazioni effettuate dall'Adunanza dei presidenti hanno carattere provvisorio, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.

3. Tutte le operazioni e decisioni dell'Adunanza dei presidenti sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti che lo richiedono.

4. Un esemplare del verbale, insieme alle buste degli Uffici elettorali di sezione contenenti i rispettivi verbali e le schede valide, è trasmesso alla struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune.

5. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale o depositato nella segreteria del comune.



6. Nei comuni con un'unica sezione elettorale le operazioni previste dal presente articolo sono effettuate dall'ufficio di sezione al termine dello scrutinio.

Art. 69.

Operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il lunedì successivo alla votazione o al più tardi entro il martedì, l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;

b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi;

c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del comune, nonché la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, costituita dal totale delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo;

d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, costituita dal totale dei voti validi di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;

e) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 15.

2. Qualora nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, l'Adunanza dei presidenti, compiute le operazioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d), individua i due candidati alla carica di sindaco da ammettere al ballottaggio e comunica i due nominativi al sindaco, alla Commissione elettorale circondariale e alla struttura regionale competente in materia elettorale.

3. Dopo il secondo turno di votazione l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco che ha partecipato al ballottaggio, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuno dei due candidati in tutte le sezioni del comune;

b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

c) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 17.

4. Le proclamazioni effettuate dall'Adunanza dei presidenti hanno carattere provvisorio, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.

5. Tutte le operazioni e decisioni dell'Adunanza dei presidenti sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo. Nel caso in cui si debba procedere al ballottaggio viene compilato un estratto del verbale nel quale sono riportate le parti relative ai risultati della votazione e dello scrutinio.

6. Un esemplare del verbale, insieme alle buste degli Uffici elettorali di sezione contenenti i rispettivi verbali e le schede valide, è trasmesso alla struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune. L'estratto del verbale di cui al comma 5 è depositato nella segreteria del comune per essere custodito sino alla successiva riunione dell'Adunanza dei presidenti, dopo il secondo turno di votazione.

7. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale o depositato nella segreteria del comune.

Art. 70.

Riesame dei risultati dello scrutinio

1. Qualora dal verbale di un Ufficio elettorale di sezione non sia possibile ricavare il risultato dello scrutinio, l'Adunanza dei presidenti acquisisce l'esemplare del verbale depositato presso il comune, oppure rileva i dati relativi allo scrutinio dalle tabelle di scrutinio allegate al verbale. Qualora anche così non risulti possibile ricavare i dati, il presidente dell'adunanza:

a) acquisisce la busta contenente le schede valide;

b) convoca il presidente e il segretario dell'Ufficio di sezione al fine di procedere, in collaborazione con essi, alla ripetizione delle operazioni di scrutinio.

2. Qualora, ultimate le operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti, dal verbale dell'Adunanza dei presidenti risultino evidenti errori materiali di calcolo o di trascrizione dei risultati dello scrutinio, l'adunanza stessa, acquisiti, se del caso, l'esemplare del verbale depositato presso il comune e le tabelle di scrutinio, provvede ad apportare le necessarie rettifiche e a correggere eventualmente il risultato delle elezioni.

3. Le operazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate sino alla pubblicazione del manifesto previsto dall'articolo 72.

4. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è dato atto nel verbale dell'adunanza.


Art. 71.

Ammissione di un unico candidato alla carica di sindaco

1. Nel caso in cui sia stato ammesso un unico candidato alla carica di sindaco, collegato con una lista o un gruppo di liste, l'elezione è valida se il candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al cinquanta per cento dei votanti e il numero dei votanti non è stato inferiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Per determinare il quorum dei votanti di cui al comma 1, non sono computati tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

3. Se il candidato sindaco è collegato con una lista e sono raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista nonché il candidato alla carica di sindaco.



4. Se il candidato sindaco è collegato con un gruppo di liste e sono raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, è eletto il candidato alla carica di sindaco e i seggi, in numero pari al numero dei consiglieri da eleggere, sono assegnati alle liste che compongono il gruppo con le modalità di cui agli articoli 13, comma 3, o 15, comma 6.

5. Qualora non siano raggiunte entrambe le percentuali di cui al comma 1, l'elezione è nulla. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali nomina un commissario per l'amministrazione del comune fino alle nuove elezioni, che avranno luogo nei termini previsti dall'articolo 5.

Art. 72.

Pubblicazione e comunicazione dei risultati

1. Il sindaco, entro tre giorni dalla data del verbale di proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante un avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale e li comunica agli eletti.

Art. 73.

Surrogazioni e supplenze

1. Il seggio che per qualsiasi causa rimane vacante durante il quinquennio, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. In caso di vacanza del seggio di consigliere attribuito al candidato alla carica di sindaco non risultato eletto collegato ad un gruppo di liste, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto della lista che, tra quelle collegate, ha riportato il quoziente più alto fra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi.

TITOLO III

REGIME DELLE SPESE E DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Capo I

REGIME DELLE SPESE

Art. 74.

Ripartizione delle spese

1. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni comunali, fatta eccezione per quelle indicate al comma 2, sono a carico dei comuni. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni.

2. L'Amministrazione regionale provvede direttamente, con spese a proprio carico, all'acquisizione dei seguenti beni e servizi:

- a) stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
- b) stampa delle schede di votazione;
- c) stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in materia di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti;

d) stampa delle pubblicazioni concernenti il procedimento elettorale e i risultati delle elezioni;

e) trasporto del materiale elettorale ai comuni.

3. L'Amministrazione regionale rimborsa ai comuni le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e dei candidati ammessi al ballottaggio.

4. Le schede relative alle elezioni circoscrizionali sono fornite dall'Amministrazione regionale; i relativi oneri fanno carico ai comuni interessati, che provvedono a rimborsarli all'Amministrazione regionale.

5. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dai commi 2 e 3 sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria. Le relative spese fanno carico all'Amministrazione regionale. A richiesta degli stessi comuni, la struttura regionale competente in materia elettorale fornisce i fac-simile degli altri manifesti stampati dai comuni anche nella versione in lingua minoritaria.

6. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale.

Art. 75.

Compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e dell'Adunanza dei presidenti di sezione

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e ai componenti dell'Adunanza dei presidenti.

2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. I compensi di cui al comma 1 sono a carico dei comuni.


4. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 53/1990, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Art. 76.

Rendicontazione delle spese elettorali

1. Ai fini della rendicontazione delle spese elettorali obbligatorie anticipate dai comuni e i cui oneri fanno carico all'Amministrazione regionale, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata.

2. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.



Capo II
PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 77.

Propaganda elettorale

1. In materia di propaganda elettorale trovano applicazione il titolo VIII, capo I, e l'articolo 89, comma 2, della legge regionale n. 28/2007.

2. L'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale è consentita, negli spazi a ciò destinati in ogni comune, ai candidati alla carica di sindaco e alle liste di candidati alla carica di consigliere comunale.

Art. 78.

Disciplina delle spese di propaganda elettorale

1. Nella Regione Friuli Venezia Giulia in materia di spese di propaganda elettorale relative alle elezioni comunali trova applicazione la disciplina contenuta nel presente articolo.

2. Per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:

a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;

b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;

e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;

f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.

3. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, i candidati alla carica di sindaco e le liste presentano un documento consuntivo delle spese sostenute. Il documento consuntivo è pubblicato all'albo pretorio del comune; nel medesimo albo viene altresì data notizia dell'eventuale mancata presentazione di tale documento.

Art. 79.

Disponibilità di locali per attività di propaganda elettorale

1. A decorrere dal giorno di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, gli enti interessati alla consultazione mettono a disposizione dei partiti e dei gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i propri locali già predisposti per conferenze e dibattiti.

2. La disponibilità dei locali è disposta in base alla disciplina dell'ente interessato alla consultazione e non deve comportare oneri per l'ente.

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2007
E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2007
IN MATERIA DI ELEZIONI REGIONALI

Art. 80.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 28/2007

1. All'articolo 9 della legge regionale n. 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).»;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni.».

Art. 81.


Inserimento dell'articolo 21-bis nella legge regionale n. 28/2007

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale n. 28/2007 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (*Stampa delle schede di votazione*).

— 1. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore. Sulle schede i contrassegni che contraddistinguono i candidati alla carica di presidente della regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri.

2. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.».



Art. 82.

*Sostituzione dell'articolo 22
della legge regionale n. 28/2007*

1. L'articolo 22 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali*). — 1. Nei cinque giorni che precedono la data delle elezioni e per tutta la durata della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.».

Art. 83.

*Inserimento dell'articolo 22-bis
nella legge regionale n. 28/2007*

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 28/2007 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (*Liste elettorali di sezione*). — 1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.».

Art. 84.

*Modifiche all'articolo 23
della legge regionale n. 28/2007*

1. All'articolo 23 della legge regionale n. 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «nei giorni della votazione e nei tre giorni precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre giorni precedenti la votazione»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.».

Art. 85.

*Modifica all'articolo 24
della legge regionale n. 28/2007*

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 28/2007 è sostituita dalla seguente:

«*d*) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;».

Art. 86.

*Modifica all'articolo 27
della legge regionale n. 28/2007*

1. La lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 28/2007 è sostituita dalla seguente:

«*d*) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;».

Art. 87.

*Modifiche all'articolo 28
della legge regionale n. 28/2007*

1. All'articolo 28 della legge regionale n. 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e dalle ore sette alle ore quindici del lunedì immediatamente successivo» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.».

Art. 88.

*Modifica all'articolo 31
della legge regionale n. 28/2007*

1. Il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente:

«5. I nominativi dei militari e dei naviganti che votano ai sensi del presente articolo sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è preso nota nel verbale.».

Art. 89.

*Modifica all'articolo 33
della legge regionale n. 28/2007*

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 28/2007 le parole «Il primo giorno di votazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il giorno della votazione».

Art. 90.

*Modifica all'articolo 34
della legge regionale n. 28/2007*

1. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente:


«4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.».

Art. 91.

*Modifica all'articolo 35
della legge regionale n. 28/2007*

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale n. 28/2007 sono aggiunte le seguenti parole:

«In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.».



Art. 92.

Sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale n. 28/2007

1. L'articolo 37 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio*). — 1. Alle ore ventidue il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione e prima di iniziare lo scrutinio:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43;
- c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione in ciascun foglio e le chiude in una busta sigillata con il bollo della sezione, la firma del presidente e di uno scrutatore;
- d) conta le schede autenticate non utilizzate per la votazione e riscontra se corrispondono al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato; a tal fine si considerano come votanti gli elettori che non hanno restituito la scheda, o ne hanno restituita una senza il bollo della sezione, o si sono rifiutati di votare nella cabina, o sono stati allontanati dalla cabina senza poi essere riammessi al voto;
- e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
- f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.

2. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.

3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e)».

Art. 93.

Inserimento dell'articolo 37-bis nella legge regionale n. 28/2007

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale n. 28/2007 è inserito il seguente:

«Art. 37-bis (*Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro*). — 1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 37, l'ufficio:

- a) chiude l'urna contenente le schede votate;
- b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.

2. Successivamente, il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 8 del lunedì. Provvede quindi alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.».

Art. 94.

Modifica all'articolo 38 della legge regionale n. 28/2007

1. Al comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale n. 28/2007 le parole «al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti» sono sostituite dalle seguenti: «alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 39, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 40».

Art. 95.

Modifica all'articolo 40 della legge regionale n. 28/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 28/2007 le parole «il giorno e» sono soppresse.

Art. 96.

Modifica all'articolo 41 della legge regionale n. 28/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale n. 28/2007 le parole «il giorno e» sono soppresse.

Art. 97.

Modifica all'articolo 43 della legge regionale n. 28/2007

1. Al comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale n. 28/2007 le parole «al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti» sono sostituite dalle seguenti: «alle liste aggiunte di cui all'articolo 40».

Art. 98.

Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 28/2007

1. All'articolo 44 della legge regionale n. 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 8, dà inizio alle operazioni di scrutinio.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.»;

c) il comma 10 è abrogato.



Art. 99.

*Modifiche all'articolo 45
della legge regionale n. 28/2007*

1. All'articolo 45 della legge regionale n. 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di Presidente della Regione determina la nullità della scheda.»;

b) al comma 7 le parole «e le schede nulle» sono sostituite dalle seguenti: «, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli».

Art. 100.

*Modifiche all'articolo 46
della legge regionale n. 28/2007*

1. All'articolo 46 della legge regionale n. 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «per un candidato compreso soltanto nella lista» sono sostituite dalle seguenti: «per un candidato compreso nella lista»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.».

Art. 101.

*Modifiche all'articolo 49
della legge regionale n. 28/2007*

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale n. 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «e una copia delle tabelle di scrutinio» sono soppresse;

b) al numero 1) della lettera b) le parole «l'altra copia delle tabelle di scrutinio» sono sostituite dalle seguenti: «le tabelle di scrutinio».

Art. 102.

*Modifica all'articolo 59
della legge regionale n. 28/2007*

1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale n. 28/2007 è sostituita dalla seguente:

«e) l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio.».

Art. 103.

*Modifiche all'articolo 63
della legge regionale n. 28/2007*

1. All'articolo 63 della legge regionale n. 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e del seggio speciale»;

b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: «Ai fini della rendicontazione della spesa, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.».

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 104.

Contemporaneità di elezioni

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali:

a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico;

b) concluse le operazioni di voto, l'ufficio effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni, iniziando dalle elezioni provinciali;

c) le operazioni di scrutinio iniziano alle ore 8 del giorno successivo a quello della votazione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio. In occasione del secondo turno di votazione, le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto;

d) lo scrutinio viene effettuato iniziando da quello relativo alle elezioni provinciali.

2. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali con le elezioni regionali è disciplinato dall'articolo 59 della legge regionale n. 28/2007.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali con le elezioni politiche o per il rinnovo del Parlamento europeo trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità.

Art. 105.

Agevolazioni postali e fiscali

1. Ai candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale e circoscrizionale si applicano le agevolazioni postali e fiscali previste dalle disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.



Art. 106.

Raccolta e divulgazione dei risultati elettorali

1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la divulgazione delle notizie concernenti le elezioni e i risultati elettorali.

2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.

3. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati elettorali.

Art. 107.

Formazione e aggiornamento dei presidenti e dei componenti degli Uffici elettorali di sezione

1. L'Amministrazione regionale può organizzare, anche mediante incarico a esperti esterni all'Amministrazione, corsi di formazione e aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione.

2. La formazione e l'aggiornamento dei presidenti e degli altri componenti degli Uffici elettorali di sezione possono essere organizzati anche con modalità informatiche.

Art. 108.

Ricorsi e diritto di accesso

1. In materia di ricorsi contro le operazioni elettorali e di controversie riguardanti questioni di eleggibilità nonché in materia di disposizioni penali si applicano le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.

2. Ai soggetti legittimati a proporre ricorso contro le operazioni elettorali è consentito l'accesso ai verbali degli uffici di sezione depositati presso la struttura regionale competente in materia elettorale. Le buste contenenti le schede di votazione possono essere aperte soltanto su ordine dell'autorità giudiziaria.

3. La richiesta di accesso deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia elettorale. Se la richiesta è ritenuta accoglibile, viene redatto apposito verbale delle operazioni di accesso e dell'eventuale estrazione di copia.

Art. 109.

Anagrafe degli amministratori locali

1. La struttura regionale competente in materia elettorale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Anagrafe degli amministratori locali, costituita dai dati e dalle informazioni relative ai componenti degli organi dei comuni e delle province concernenti:

a) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione;

b) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;

c) la carica ricoperta nell'ente;

d) le altre cariche pubbliche eventualmente ricoperte.

2. Gli enti, in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi, comunicano alla struttura regionale competente, anche attraverso sistemi telematici, le notizie e i dati di cui al comma 1, utilizzando i modelli forniti dalla struttura stessa.

3. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe degli amministratori.

Art. 110.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, il comma 1 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 5, 6, 6-bis, 8, 9, 10 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);

b) l'articolo 20-bis della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali);

c) gli articoli 4, 5, 7 e 7-bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14);

d) la legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale);

e) il comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);

f) i commi da 2 a 6 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 4-bis, 6, 6-bis, 7, 8 e 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 (Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale n. 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità);


g) i commi 23, 24 e 25 dell'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002);

h) il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

i) l'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole);

j) i commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);

k) la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 33 (Norme urgenti per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali);



l) il comma 2 dell'articolo 8 e l'articolo 36 della legge regionale n. 28/2007 ;

m) l'articolo 5 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

n) i commi 41 e 44 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011);

o) i commi 78 e 79 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012);

p) il comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali);

q) gli articoli 36 e 39 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

Art. 111.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 74, commi 2, 4 e 5, e dall'articolo 107, è autorizzata la spesa di € 300.000 per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.5035 e del capitolo 1679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015.

2. All'onere di € 300.000 per l'anno 2014, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038, e dal capitolo 9700/52 di cui alla tabella J, riferita all'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013).

3. Per le finalità previste dall'articolo 74, commi 3 e 5, è autorizzata la spesa di € 200.000 per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015.

4. All'onere di € 200.000 per l'anno 2014, derivante dal disposto di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038, e dal capitolo 9700/52 di cui alla tabella J, riferita all'articolo 10 della legge regionale n. 27/2012 .

5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 74, comma 4, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 464 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 112.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 5 dicembre 2013

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

14R00001

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2013, n. 20.

Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 50 dell'11 dicembre)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge definisce i principi di base del coordinamento delle politiche abitative e degli interventi di edilizia sociale, con la finalità di migliorarne la capacità di risposta ai bisogni emergenti e al mutato contesto socio-economico, attraverso la loro efficace integrazione con le politiche di sicurezza sociale della Regione, degli enti locali, e delle aziende pubbliche che erogano servizi a carattere sociale.

2. Oggetto del coordinamento tra istituzioni e aziende di cui al comma 1 è preliminarmente la rilevazione e l'analisi dei bisogni abitativi presenti sul territorio regionale, l'individuazione di metodologie e strumenti operativi, anche innovativi, nonché la predisposizione di piani strategici di intervento, i cui elementi fondamentali formeranno oggetto di una riforma organica in materia di politiche socio-abitative, da adottarsi entro diciotto mesi dall'insediamento della Commissione regionale di cui all'art. 2.

3. Nel quadro del comma 1, la presente legge avvia il processo di riorganizzazione degli strumenti di intervento regionale nel settore socio-abitativo, mediante il Piano di convergenza tra le Aziende territoriali per l'edilizia resi-



denziale (ATER) regionali, finalizzato a contenere i costi di gestione, razionalizzare l'impiego di risorse e costituire un sistema efficiente e omogeneo a livello regionale capace di integrarsi nel sistema di sicurezza sociale e di garantire uniformità di diritti sul territorio della Regione.

Art. 2.

Commissione regionale per le politiche socio-abitative

1. È istituita la Commissione regionale per le politiche socio-abitative (CRPSA), quale organismo di indirizzo e coordinamento degli interventi della Regione e degli enti locali nel settore dell'edilizia residenziale e sociale, di attuazione dei programmi regionali in materia di politiche abitative, nonché di programmazione e controllo del sistema regionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale.

2. Nella fase di convergenza di cui all'art. 4, la Commissione regionale per le politiche socio-abitative, integrata ai sensi del successivo comma 4, svolge altresì i compiti di cabina di regia per le attività di analisi, programmazione e indirizzo di cui all'art. 1, nonché per il monitoraggio del processo di convergenza delle ATER regionali e la proposta di ulteriori iniziative.

3. La Commissione regionale per le politiche socio-abitative è composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia, o suo delegato, che la presiede;

b) dall'Assessore regionale competente in materia di sanità e sicurezza sociale, o suo delegato;

c) dal Direttore centrale in materia di edilizia;

d) dal Direttore centrale in materia di sicurezza sociale;

e) da cinque rappresentanti dei Comuni, indicati dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), in modo da garantire la rappresentanza del territorio di ciascuna ATER.

4. Per le attività di cabina di regia di cui al comma 2, la Commissione regionale per le politiche socio-abitative è integrata da un rappresentante di ciascuna ATER regionale.

5. La funzione di segreteria della Commissione regionale per le politiche socio-abitative fa capo alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.

6. La carica di membro della Commissione regionale per le politiche socio-abitative è rivestita a titolo gratuito e non prevede compensi.

7. La Commissione regionale per le politiche socio-abitative è costituita con decreto del Presidente della Regione.

Art. 3.

Funzioni della Commissione regionale per le politiche socio-abitative

1. La Commissione, nella funzione di cabina di regia, esplica funzioni di programmazione e di verifica dei risultati ottenuti dalle Aziende mediante:

a) la predisposizione di un piano regionale di edilizia sociale;

b) l'espressione di un parere sui piani delle singole Aziende del sistema; il piano costituisce l'obiettivo di mandato degli Amministratori unici delle Aziende all'atto della loro nomina e deve contenere i Piani di convergenza;

c) la verifica almeno annuale dello stato di attuazione del programma di mandato di ogni singolo Amministratore unico;

d) le proposte alla Giunta regionale nelle materie relative alle politiche abitative;

e) l'espressione di un parere in merito al Piano di convergenza di cui all'art. 4.

2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, la Commissione audisce i sindacati confederati e autonomi e quelli degli inquilini maggiormente rappresentativi almeno una volta l'anno.

Art. 4.

Piano di convergenza

1. Ai fini del contenimento della spesa e del miglioramento dell'efficacia operativa, le ATER del sistema regionale unificano progressivamente i servizi generali e le procedure secondo un Piano di convergenza approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti.

2. I servizi generali da considerare sono:

a) la programmazione e gestione contabile e di bilancio;

b) la gestione del personale;

c) l'effettuazione di gare e la stipula di contratti;

d) gli uffici legali;

e) le altre funzioni individuate dal Piano di convergenza e sue successive modifiche e integrazioni.

3. Il Piano di convergenza contiene l'individuazione dei servizi e delle procedure da unificare, specifica le fasi progressive dell'integrazione, anche limitatamente ad alcune ATER del sistema, nonché il cronoprogramma di ciascuna fase e l'individuazione dell'Azienda capofila per ciascuna attività.

4. I rapporti tra le ATER nella gestione delle funzioni e dei servizi unificati sono regolati sulla base di convenzioni obbligatorie, i cui contenuti essenziali sono prescritti dal Piano di convergenza.



Art. 5.

Riordino delle ATER

1. Le ATER della Regione sono riorganizzate e integrate in un sistema unitario sulla base del Piano di convergenza di cui alla presente legge.

2. Ogni ATER è retta da un Amministratore unico, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia.

3. La durata massima dell'incarico dell'Amministratore unico è di diciotto mesi. L'incarico terminerà in ogni caso con l'entrata in vigore della legge di riforma organica in materia di politiche socio-abitative di cui all'art. 1.

4. Dalla data di nomina degli Amministratori unici sono sciolti i Consigli di amministrazione delle ATER e dalla medesima data decadono i Presidenti delle ATER. All'Amministratore unico sono attribuiti cumulativamente i poteri precedentemente spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti delle ATER.

5. Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento delle ATER menzionano il «Consiglio di amministrazione» o il «Presidente del Consiglio di amministrazione» la menzione si intende riferita all'«Amministratore unico».

Art. 6.

Collegio unico dei revisori dei conti

1. È istituito il Collegio unico dei revisori dei conti delle ATER del sistema regionale.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti. I revisori devono essere iscritti nei registri dei revisori contabili e sono nominati dal Consiglio regionale. Il nominativo del Presidente del Collegio è indicato dalla minoranza.

3. Un componente effettivo e un supplente sono indicati dalle forze politiche di minoranza del Consiglio regionale.

4. Dalla data di nomina del Collegio unico sono sciolti i Collegi dei revisori dei conti delle ATER.

5. Il Collegio unico dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo generale su tutte le ATER del sistema regionale in conformità alle norme del codice civile e valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi e agli indirizzi della Regione e della Commissione regionale per le politiche socio-abitative, nonché al principio di buon andamento. Al Collegio unico dei revisori dei conti compete altresì il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 del codice civile.

6. Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento delle ATER menzionano il «Collegio sindacale» la menzione si intende riferita al «Collegio unico dei revisori dei conti».

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 24/1999

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

«1. All'Amministratore unico e ai componenti del Collegio unico dei revisori dei conti compete un'indennità mensile di carica stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia. Tali soggetti non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle ATER. Agli stessi spetta il rimborso delle spese accessorie di missione nella misura indicata nel decreto di nomina.»

2. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 24/1999 è sostituito dal seguente:

«5. I componenti del Collegio unico dei revisori dei conti restano in carica per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, rinnovabili per una sola volta. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un membro effettivo è disposto il subentro di un membro supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.»

Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi da 74 a 111 dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

b) i commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale 24/1999;

c) l'art. 9 della legge regionale 24/1999;

d) i commi 1, 2 e 7 dell'art. 11 della legge regionale 24/1999.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 5 dicembre 2013

SERRACCHIANI

14R00002



LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2013, n. 21.

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 dicembre 2013, S.O. n. 35)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI AMBIENTE

Art. 1.

*Modifica all'art. 13
della legge regionale 16/2008*

1. Al comma 10-*bis* dell'art. 13 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole «, con esclusione di quelle concernenti il deflusso minimo vitale,» sono soppresse.

Art. 2.

*Misure di salvaguardia del
Piano regionale di tutela delle acque*

1.. Le misure di salvaguardia concernenti il deflusso minimo vitale, di cui al punto 2, lettera *j*), della deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2012, n. 2000, di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 16/2008, si applicano nei procedimenti relativi alle domande per la realizzazione di nuovi impianti di derivazione d'acqua, compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*Modifiche all'art. 17
della legge regionale 16/2002*

1. All'art. 17 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole «, nonché a quelle presentate, anche congiuntamente, da altri enti pubblici o che

prevedano l'accordo con gli enti locali territoriali per l'esercizio della concessione di derivazione, a condizione che la risorsa sia utilizzata a favore della comunità locale e, comunque, senza finalità di lucro» sono soppresse;

b) il comma 8-*bis*, come aggiunto dall'art. 203, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 26/2012, è abrogato.

Art. 4.

*Modifica all'art. 35
della legge regionale 19/2012*

1. Al comma 7 dell'art. 35 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), dopo le parole «fermo restando quanto disposto dall'articolo 50.» è aggiunto il seguente periodo: «Nuovi impianti di tipologia stazione di rifornimento elettrico come definiti all'art. 34, comma 1, lettera *h)*, possono essere realizzati esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni tra loro limitrofi con popolazione superiore a 10.000 abitanti.»

Art. 5.

*Modifica all'art. 41
della legge regionale 19/2012*

1. Alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 19/2012 le parole «attualmente esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «attualmente attivi».

Art. 6.

*Modifica all'art. 48
della legge regionale 19/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 19/2012 dopo le parole «di trazione» sono aggiunte le seguenti: «e impianti fissi senza serbatoi d'accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale, altresì detto metano, per autotrazione».

Art. 7.

*Modifica all'art. 28
della legge regionale 30/1987*

1. Al comma 3-*bis* dell'art. 28 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), le parole «, nonché agli impianti di tipo *a)* e *b)* se di società a partecipazione pubblica» sono soppresse.

Art. 8.

*Modifica all'art. 13
della legge regionale 43/1990*

1. Il numero 5-*bis*) della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come, aggiunto dall'art. 3, comma 16, della legge regionale 5/2013, è abrogato.



Art. 9.

*Modifica all'art. 20
della legge regionale 43/1990*

1. La lettera *b-bis*) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 43/1990, come inserita dall'art. 3, comma 17, della legge regionale 5/2013, è abrogata.

Art. 10.

*Modifica all'art. 11
della legge regionale 35/1986*

1. Il comma 4-ter dell'art. 11 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), come inserito dall'art. 3, comma 16, della legge regionale 5/2013, è abrogato.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 4, 15, 16, lettera *b*), e 19 dell'art. 2 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali economici e fiscali generali);

b) i commi 16, 17 e 18 dell'art. 3 della legge regionale 5/2013.

Art. 12.

*Modifiche all'art. 5
della legge regionale 22/2001*

1. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis*) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di ambiente, designato dall'Assessore regionale all'ambiente;

e-ter) un tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).».

Art. 13.

*Modifica all'art. 15
della legge regionale 16/2007*

1. Il comma 1-*bis* dell'art. 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), come inserito dall'art. 182, comma 1 della legge regionale 26/2012, è abrogato.

Art. 14.

*Modifica all'art. 73
della legge regionale 9/2007*

1. Al comma 4 dell'art. 73 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), le parole «Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane,» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione e le Comunità montane, d'intesa con i Comuni,».

Art. 15.

*Abrogazione dell'art. 222
della legge regionale 26/2012*

1. L'art. 222 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), è abrogato.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI LAVORO

Art. 16.

*Modifica all'art. 9
della legge regionale 27/2012*

1. Al comma 128 dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

Art. 17.

*Modifica all'art. 9
della legge regionale 27/2012*

1. Dopo il comma 133 dell'art. 9 della legge regionale 27/2012 è inserito il seguente:

«133-*bis*. Ai soggetti utilizzati nei cantieri di lavoro è corrisposta un'indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. L'indennità spetta anche per i giorni di infortunio, ma non oltre la durata del cantiere.».


Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 12/1988

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «concedere, ad integrazione dei» sono sostituite dalle seguenti: «concedere un'integrazione ai»;

b) la parola «contributi» è soppressa.



2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 12/1988 le parole «Tali contributi sono destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale nonché al loro sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale nei settori di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione regionale concede, altresì, contributi destinati allo sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale nei settori di competenza degli Istituti di patronato e di assistenza sociale».

3. L'art. 3 della legge regionale 12/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, è assegnato un importo pari all'80 per cento della disponibilità annuale di bilancio da ripartire tra le sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

2. Per il riparto di cui al comma 1, la Direzione centrale competente richiede annualmente, entro il 30 luglio, agli organi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per l'accertamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale e per la verifica dell'organizzazione dei relativi uffici, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 152/2001 e dalla relativa regolamentazione attuativa, l'elenco degli Istituti aventi sede in regione per il quale sia stato accertato il diritto a ottenere il finanziamento nazionale, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun istituto, a livello provinciale, ai medesimi fini.

3. Entro il 31 ottobre la Regione provvede alla concessione e all'erogazione del finanziamento di cui all'art. 2, comma 1, alle sedi provinciali degli Istituti di cui al comma 1, in misura proporzionale ai punteggi conseguiti ai fini del finanziamento nazionale.

4. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, è assegnato un importo pari al 20 per cento della disponibilità annuale di bilancio da ripartire tra gli organi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, in modo da assicurare a ciascuno degli specifici progetti presentati e ritenuti ammissibili la medesima percentuale rispetto alla spesa preventivata, qualora siano state realizzate almeno due delle tre tipologie di interventi di cui al medesimo art. 2, comma 2.».

4. L'art. 4 della legge regionale 12/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, gli organi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale presentano alla Direzione centrale competente domanda di contributi di cui all'art. 2, comma 2, corredata degli specifici progetti finalizzati alle iniziative di cui al medesimo art. 2, comma 2.».

5. In relazione alle modifiche all'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale 12/1988 disposte dai commi 1 e 2 all'unità di bilancio 8.5.1.1146 la denominazione del capitolo 8480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è sostituita dalla seguente: «Integrazione ai finanziamenti, previsti dall'art. 13 della legge 152/2001, nonché contributi destinati allo sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale».

Art. 19.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 17/2008

1. All'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24 le parole «all'Aeroclub Far East Campoformido di Udine» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto concessionario dell'immobile denominato "Aerocampo di Campoformido", di pertinenza del demanio regionale, sito nei Comuni di Campoformido e Passignano di Prato, individuato ai sensi dell'art. 13, comma 27, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010)»;

b) al comma 25 le parole «l'associazione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto interessato».

2. In relazione alla modifica dell'art. 7, comma 24, della legge regionale 17/2008, disposta dal comma 1, lettera a), all'unità di bilancio 5.2.1.5050 nella denominazione dei capitoli 5399 e 5712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 le parole «all'aeroclub Far East Campoformido di Udine» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto concessionario dell'immobile denominato "Aerocampo di Campoformido"».

Art. 20.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 15/1988


1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la "Scuola Mosaicisti del Friuli"), le parole «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato dal decreto di concessione».

Art. 21.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 1/2004

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è abrogato il comma 149 dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), come modificato dal comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 1/2005 e come interpretato dal comma 17 dell'art. 7 della legge regionale 6/2013.

2. Il comma 1 non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.



*Capo III*DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 22.

*Modifiche all'art. 31
della legge regionale 16/2012*

1. Ai commi 2 e 3 dell'art. 31 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), la parola «Università» è sostituita dalle seguenti: «diritto allo studio universitario».

Art. 23.

*Modifica all'art. 33
della legge regionale 16/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 16/2012 la parola «Università» è sostituita dalle seguenti: «diritto allo studio universitario».

Art. 24.

*Modifiche all'art. 34
della legge regionale 16/2012*

1. Ai commi 3 e 6 dell'art. 34 della legge regionale 16/2012 la parola «Università» è sostituita dalle seguenti: «diritto allo studio universitario».

Art. 25.

*Modifica all'art. 40
della legge regionale 16/2012*

1. Al comma 2 dell'art. 40 della legge regionale 16/2012 la parola «Università» è sostituita dalle seguenti: «diritto allo studio universitario».

Art. 26.

*Modifiche all'art. 41
della legge regionale 16/2012*

1. All'art. 41 della legge regionale 16/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea del comma 3 la parola «Università» è sostituita dalle seguenti: «diritto allo studio universitario»;
- b) alla lettera a) del comma 3 la parola «Università» è sostituita dalle seguenti: «diritto allo studio universitario»;
- c) ai commi 5 e 11 la parola «Università» è sostituita dalle seguenti: «diritto allo studio universitario».

Art. 27.

*Modifica all'art. 42
della legge regionale 16/2012*

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 42 della legge regionale 16/2012 è inserita la seguente: «d-bis) collaborare con il Direttore generale, anche attraverso la costituzione di

gruppi di lavoro eventualmente distinti per sedi territoriali, alla predisposizione degli atti relativi alla Carta dei servizi di cui all'art. 39, ai bandi di concorso per l'accesso ai benefici di cui all'art. 33, comma 8, lettera f), nonché alla gestione delle strutture abitative e degli interventi destinati agli studenti universitari.».

Art. 28.

*Modifica all'art. 43
della legge regionale 16/2012*

1. Al comma 5-bis dell'art. 43 della legge regionale 16/2012 la parola «università» è sostituita dalle seguenti: «diritto allo studio universitario».

*Capo IV*DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI,
EDILIZIA E TRASPORTI

Art. 29.

*Modifiche all'art. 61
della legge regionale 19/2009*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 61 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono inseriti i seguenti:

«7-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, lettera a), e fino al 31 dicembre 2015, il permesso di costruire decade di diritto in caso di omesso ritiro decorsi due anni dalla pubblicazione nell'albo comunale dell'avviso di avvenuto rilascio.

7-ter. In deroga a quanto previsto dall'art. 54, comma 1, e fino al 31 dicembre 2015, gli aumenti del contributo di cui alle lettere a), b), e c), sono determinati rispettivamente nelle misure pari al 2 per cento, 5 per cento, 10 per cento.».

Art. 30.

*Rinuncia a residuo credito incentivi
a sostegno dei lavoratori flessibili*

1. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di incentivi già concessi ed erogati, ai sensi dell'art. 4, commi da 17 a 23, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005), a organizzazioni non lucrative di utilità sociale dalle stesse impiegati con finalità di sostegno all'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili a fronte di espressa rinuncia delle onlus medesime di ogni pretesa anche a titolo di spese legali e giudiziali.

Art. 31.

*Modifica all'art. 12
della legge regionale 6/2003*

1. Al comma 1.1 dell'art. 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), le parole «purché residenti» sono sostituite dalle seguenti: «purché almeno uno residente».



Art. 32.

*Modifica all'art. 18 ante
della legge regionale 6/2003*

1. Al comma 1 dell'art. 18 ante della legge regionale 6/2003 le parole «purché residenti» sono sostituite dalle seguenti: «purché almeno uno residente».

Art. 33.

Infrastrutture di telecomunicazioni

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la Camera di commercio di Gorizia per la realizzazione di una infrastruttura di telecomunicazioni in fibra ottica nelle zone industriali dei Comuni di Cormons, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari e Villesse.

2. Le opere di cui al comma 1, il cui costo previsto è pari a 1.800.000 euro, sono finanziate dalla Camera di commercio di Gorizia e saranno realizzate mediante affidamento in delegazione amministrativa inter-soggettiva a Insiel Spa.

3. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce i termini e le modalità di trasferimento dei fondi alla Regione da parte della Camera di commercio di Gorizia, nonché i tempi di realizzazione delle opere che, una volta ultimate, verranno iscritte al patrimonio indisponibile della Regione.

4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 3060 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Spese per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica nei comuni di Cormons, Romans di Isonzo, Ronchi dei Legionari e Villesse".

5. All'onere di 1.800.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 4 si provvede con l'entrata di pari importo prevista a valere sull'unità di bilancio 4.2.27 e sul capitolo 1370 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Trasferimenti da parte della Camera di commercio di Gorizia per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica".

Art. 34.

Rete in fibra ottica

1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'impegno assunto nel 2011 in conseguenza della stipula della convenzione con Insiel Spa per le attività di manutenzione della rete in fibra ottica realizzata sul territorio regionale, anche per le spese sostenute negli anni successivi.

Art. 35.

*Abrogazione del comma 5 dell'art. 17
della legge regionale 23/2007*

1. Il comma 5 dell'art. 17 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è abrogato.

Art. 36.

*Modifica all'art. 36
della legge regionale 5/2007*

1. Al comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Sulla base delle procedure di cui al comma 3, i Comuni dedicano un paragrafo del Rapporto al consumo di suolo.».

Art. 37.

Variazioni contabili

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella A.

*Capo V*DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
FUNZIONE PUBBLICA E AUTONOMIE LOCALI

Art. 38.

*Direttore generale nei Comuni
della Regione Friuli-Venezia Giulia*

1. La figura del Direttore generale può essere prevista nei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.


2. In relazione al disposto di cui al comma 1, al comma 42 dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «Nei comuni e nelle» sono sostituite dalla seguente: «Nelle».

Art. 39.

*Modifica all'art. 13
della legge regionale 24/2009*

1. Dopo il comma 16-bis dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è inserito il seguente:

«16-ter. Gli enti locali soci del Consorzio Universitario del Friuli sono autorizzati, a seguito dello scioglimento dello stesso, ad assumere il personale dipendente del Consorzio assunto mediante concorso pubblico, in servizio alla data di cessazione del Consorzio, in deroga ai commi 14 e 19 e in deroga al limite di cui al comma 16, nel rispetto delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale.».



Art. 40.

*Modifica all'art. 8
della legge regionale 2/2000*

1. Alla lettera *b*) del comma 75 dell'art. 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le parole «per un periodo massimo di due anni non prorogabile né rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di due anni prorogabile».

Art. 41.

*Abrogazione del comma 4 dell'art. 2
della legge regionale 16/2010*

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), è abrogato.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, la Regione continua a dare attuazione alle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 16/2010, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sino alla loro naturale scadenza.

Art. 42.

*Abrogazione dell'art. 4
della legge regionale 16/2010*

1. Al fine di corrispondere in modo funzionale e con la necessaria flessibilità operativa alle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, con particolare riferimento all'articolazione delle strutture direzionali, l'art. 4 della legge regionale 16/2010 è abrogato.

Art. 43.

*Modifiche all'art. 8
della legge regionale 9/2009*

1. All'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 3 dopo le parole «competenze istituzionali» sono inserite le seguenti: «e dell'autonomia organizzativa»;

b) dopo la lettera *n*) del comma 3 è aggiunta la seguente:

«*n-bis*) svolgono le funzioni amministrative propedeutiche e compatibili con le mansioni indicate nel presente articolo.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Nei Comuni montani e parzialmente montani i Corpi e/o i Servizi di polizia locale possono anche esercitare le funzioni di vigilanza e di gestione tecnico-amministrativa delle proprietà comunali forestali.».

Art. 44.

*Modifica all'art. 15
della legge regionale 9/2009*

1. Dopo la lettera *b*) del comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 9/2009 è aggiunta la seguente: «*b-bis*) le attività riguardino l'acquisizione di dotazioni strumentali dello stesso personale di vigilanza finalizzate allo svolgimento del servizio.».

Art. 45.

*Modifica all'articolo 1
della legge regionale 1/2011*

1. Al primo periodo del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale il febbraio 2011, n. 1 (Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero in ragione di una ogni 6.000 abitanti o frazione, qualora il comune sia incluso nella tabella prevista dall'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)».

Art. 46.


*Proroga dell'efficacia
di graduatorie di concorsi pubblici*

1. In relazione al disposto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato banditi dalla Regione, in corso di validità alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 101/2013, è prorogata sino al 31 dicembre 2016. La proroga di cui al primo periodo può essere applicata anche dalle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con riferimento alle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato banditi dalle medesime e in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 101/2013.

Art. 47.

*Partecipazione alle riunioni
della Commissione paritetica*

1. I componenti della Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale della Regione, che prestino servizio alle dipendenze della Regione o di Enti o Agenzie da dipendenti della Regione, sono autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per partecipare alle riunioni della predetta Commissione e per svolgere le altre attività connesse all'espletamento dell'incarico, senza alcuna decurtazione della retribuzione.



Capo VI

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SALUTE

Art. 48.

*Modifiche all'art. 15
della legge regionale 37/1995*

1. All'art. 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire un'attuazione organica ed efficiente della programmazione regionale degli interventi di investimento sul patrimonio del Servizio sanitario regionale e sugli interventi di realizzazione, riqualificazione e adeguamento di servizi e strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali è costituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, il Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, costituito con decreto del direttore centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, è composto:

a) dal direttore centrale medesimo con funzioni di presidente;

b) da tre dirigenti della Direzione centrale, con esperienza nei settori della programmazione e della pianificazione sanitaria, o della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria o nel settore tecnico degli investimenti nominati dal direttore centrale medesimo;

c) da un dirigente della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, designato dal direttore centrale di detta Direzione.»;

c) al comma 2-bis le parole «Le funzioni di Presidente sono attribuite dalla Giunta Regionale ad uno dei componenti.» sono soppresse;

d) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia svolge gli adempimenti di carattere istruttorio sui progetti soggetti alla valutazione del Nucleo, nonché i compiti di segreteria.»;

e) l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il parere espresso dal Nucleo a seguito dell'esame tecnico economico è comprensivo della valutazione sulla spesa ammissibile al fine della rideterminazione dell'ammontare del finanziamento concesso.»;

f) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

«4-quater. Sono sottoposti al previo parere obbligatorio del Nucleo di valutazione tutti gli interventi di investimento tecnologico relativi agli Enti del Servizio sanitario regionale, indipendentemente dalla modalità di finanziamento, sulla base delle indicazioni definite annualmente con la deliberazione giuntale di cui all'art. 12 della legge regionale 49/1996.»;

g) al comma 5 le parole «lire 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro per lavori, al netto dell'IVA e delle somme a disposizione dell'amministrazione»;

h) ai comma 5 le parole «lettera d),» sono soppresse e le parole «importo superiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «importo dei lavori, al netto dell'IVA e delle somme a disposizione dell'amministrazione, superiore a 500.000 euro»;

i) al comma 7 le parole «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;

j) il comma 8 è abrogato.

Art. 49.

*Modifiche all'art. 4
della legge regionale 4/2001*

1. Dopo il comma 9 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono inseriti i seguenti:

«9-bis. I finanziamenti regionali in conto capitale per gli interventi di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla costruzione e al completamento di immobili, e lettera c), a esclusione di quanto concernente le attrezzature e i beni mobili, sono revocati qualora l'Azienda sanitaria regionale beneficiaria non comunichi alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia l'avvio dei lavori entro diciotto mesi dalla data di approvazione delle variazioni al 31 dicembre del programma annuale degli investimenti di riferimento di cui all'art. 20 della legge regionale 49/1996.

9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis non si applicano ai finanziamenti regionali relativi a interventi di investimento finanziati con quote di parte statale.».

2. Dopo il comma 11 dell'art. 4 della legge regionale 4/2001 è inserito il seguente:

«11-bis. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano con riferimento agli investimenti definiti con la programmazione annuale per gli anni 2014 e seguenti, approvata ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 49/1996.».

Art. 50.

*Modifiche all'art. 8
della legge regionale 6/2013*

1. All'art. 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «da tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro componenti di cui uno individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.».



*Capo VII*DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 51.

*Abrogazione dei commi da 11 a 14
dell'art. 12 della legge regionale 5/2013*

1. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'art. 12 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).

Art. 52.

*Trasferimento di risorse alla Sezione
smobilizzo crediti PA regionale e locale*

1. Per le finalità previste dall'art. 6-bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è autorizzata la spesa di 700.000 euro, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

2. All'onere di 700.000 euro per l'anno 2013 derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.2.1.1011 e dal capitolo 2082 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 53.

*Modifiche al comma 69-bis dell'art. 2
della legge regionale 24/2009*

1. Al comma 69-bis dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «da altre associazioni d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e nell'Accordo per il credito 2013 siglato il 1° luglio 2013 dall'Associazione bancaria italiana e da altre associazioni d'impresa»;

b) le parole «previste dall'Accordo» sono sostituite dalle seguenti: «previste da ciascun Accordo»;

c) le parole «conformi all'Accordo» sono sostituite dalle seguenti: «conformi a ciascun Accordo».

Art. 54.

*Modifiche all'art. 2
della legge regionale 6/2013*

1. All'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis, I procedimenti per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e sul FSRICTS ai sensi dell'art. 98, comma 3-bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), in corso alla data di attivazione delle Sezioni anticrisi, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non ancora deliberati dal competente Comitato di gestione, fanno carico, rispettivamente, alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. La deliberazione delle relative concessioni è effettuata in applicazione, rispettivamente, della normativa di cui all'art. 46, comma i-bis, della legge regionale 12/2002, e dell'articolo se, comma 3-bis, della legge regionale 29/2005, nei limiti delle disponibilità della pertinente Sezione anticrisi, tenendo ferma la data di presentazione della domanda ai sensi della predetta normativa.»;

b) al comma 16 le parole «commi 12 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «commi 12, 14-bis e 15».

Art. 55.

*Modifica all'art. 6
della legge regionale 4/2013*

1. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, dopo le parole «contributo concesso» sono aggiunte le seguenti: «e ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali)».



Art. 56.

*Modifica all'art. 21
della legge regionale 4/2013*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 21 della legge regionale 4/2013 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in base all'art. 36 della legge regionale 7/2000, le spese relative alla fase propedeutica di cui all'art. 18 e alla fase di predisposizione di cui all'art. 19 sono ammissibili anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.».

Art. 57.

*Modifica all'art. 13
della legge regionale 2/2012*

1. Al comma 20 dell'art. 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), dopo le parole «e sulla Sezione smobilizzo crediti PA,» sono inserite le seguenti: «nonché sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di cui all'art. 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013),».

Art. 58.

Modifiche alla legge regionale 14/2012

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 2, commi 88, 89, 90, 91, e 15, comma 2, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

b) l'art. 305 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

Art. 59.

Finanziamento all'ERSA

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) la totalità dei fondi concessi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la realizzazione delle iniziative previste dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 2 aprile 2009 per l'attuazione del progetto di promozione della conoscenza del vino "Friulano".

Art. 60.

*Modifica all'art. 17
della legge regionale 12/2002*

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è abrogata.

Art. 61.

*Modifiche all'art. 23-bis
della legge regionale 12/2002*

1. All'art. 23-bis della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 la parola «svolge» è sostituita dalle seguenti: «può svolgere» e dopo la parola «insegnamento» sono inserite le seguenti: «, di promozione e diffusione»;

b) al comma 4 le parole «deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto dell'Assessore competente alle attività produttive».

Art. 62.

*Modifica all'art. 28
della legge regionale 12/2002*

1. Al comma 7 dell'art. 28 della legge regionale 12/2002 le parole «per integrare la commissione di cui all'art. 26, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «per la nomina e la composizione della commissione d'esame» e alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 26, comma 5.».

Art. 63.

*Modifica all'art. 36
della legge regionale 12/2002*

1. Al comma 1-bis dell'art. 36 della legge regionale 12/2002 le parole «del prodotto intermedio di panificazione» sono sostituite dalle seguenti: «del pane parzialmente cotto, surgelato o non».

Art. 64.

*Modifica all'art. 72-bis
della legge regionale 12/2002*

1. Al comma 4 dell'art. 72-bis della legge regionale 12/2002 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le direttive sono emanate entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.».

Art. 65.

*Modifica all'articolo 11
della legge regionale 27/1999*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le Agenzie per lo Sviluppo dei Distretti Industriali, a conclusione degli interventi ed entro il termine prescritto dal decreto di concessione per la rendicontazione, presentano all'Amministrazione regionale la certificazione di spesa in conformità a quanto previsto dall'art. 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.».



Art. 66.

*Modifiche all'art. 3
della legge regionale 20/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), le parole «la Direzione centrale» sono sostituite dalle seguenti: «il Servizio».

Art. 67.

*Modifiche all'art. 4
della legge regionale 20/2006*

1. All'art. 4 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «alla Direzione centrale» sono sostituite dalle seguenti: «al Servizio» e le parole «denominata Direzione» sono sostituite dalla seguente: «Servizio»;

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, la categoria di appartenenza e la categoria di attività esercitata;»;

c) il comma 5 è abrogato;

d) ai commi 6 e 7 le parole «la Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «il Servizio»;

e) al comma 8 le parole «vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo, di seguito denominato Servizio» sono soppresse.

Art. 68.

*Modifiche all'art. 5
della legge regionale 20/2006*

1. All'art. 5 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della permanenza dell'iscrizione nell'Albo è considerato rilevante il verificarsi per un anno solare di una delle seguenti irregolarità:

a) la media del numero dei lavoratori svantaggiati scende al di sotto della misura prevista dalla legge per le cooperative iscritte all'Albo nella sezione b);

b) la media del numero dei soci volontari supera la misura prevista dalla legge;

c) la media del numero delle cooperative sociali nel consorzio scende al di sotto della misura prevista dalla legge.»;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno le cooperative sociali e i loro consorzi trasmettono al Servizio una nota informativa completa avente a oggetto i valori medi semestrali relativi al numero dei lavoratori svantaggiati, al numero dei soci volontari e al numero delle co-

operative sociali per le società cooperative sociali di cui all'art. 3, comma 2, lettera c).».

Art. 69.

*Modifiche all'art. 6
della legge regionale 20/2006*

1. All'art. 6 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1, 2, 4 e 7 sono abrogati;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del direttore del Servizio, le cooperative sociali e i loro consorzi sono cancellati dall'Albo nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di mancata trasmissione al Servizio di due consecutive comunicazioni semestrali di cui all'art. 5, comma 5;

b) quando la cooperativa sociale a oggetto plurimo diffidata a ripristinare l'esercizio delle attività coordinate richiamate all'art. 3, comma 3, non regolarizza la propria situazione entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) negli altri casi in cui vengono meno i requisiti per l'iscrizione e la cooperativa sociale o il consorzio diffidati a regolarizzare la propria situazione entro un termine non superiore a sessanta giorni non abbiano provveduto a effettuare gli adempimenti richiesti;

d) qualora risulti da due comunicazioni semestrali di cui all'art. 5, comma 5, il verificarsi di una delle irregolarità di cui all'art. 5, comma 1.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo della posta elettronica certificata alla cooperativa sociale o al consorzio interessati.».

Art. 70.

*Modifica all'art. 7
della legge regionale 20/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 20/2006 le parole «, di sospensione o» sono sostituite dalla seguente: «e».

Art. 71.

*Modifiche all'art. 8
della legge regionale 20/2006*

1. All'art. 8 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «Bollettino ufficiale della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «sito web della Regione»;

b) al comma 3 le parole «semestralmente per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e» sono soppresse.



Art. 72.

*Modifica all'art. 19
della legge regionale 20/2006*

1. L'art. 19 della legge regionale 20/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Effetti della cancellazione dall'Albo delle cooperative beneficiarie)- — 1. Fatti salvi gli altri effetti previsti dalla presente legge, ai provvedimenti di cui all'art. 6 sono connessi, con riferimento agli incentivi di cui al presente capo, i seguenti effetti:

a) la cancellazione dall'Albo che intervenga durante il periodo di vigenza del vincolo di destinazione, comporta la decadenza dagli incentivi concessi con conseguente obbligo di restituzione proporzionale del contributo; alle somme richieste in restituzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 49, comma 2, della legge regionale 7/2000;

b) nei casi di contributi pluriennali, la cancellazione intervenuta dopo il termine di scadenza del vincolo di destinazione comporta la revoca dell'incentivo dalla data della cancellazione medesima.»

Art. 73.

*Modifica all'art. 56
della legge regionale 2/2002*

1. Al comma 1 dell'art. 56 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), le parole «del presente capo», sono sostituite dalle seguenti: «del presente titolo».

Art. 74.

*Sostituzione dell'art. 92-bis
della legge regionale 2/2002*

1. L'art. 92-bis della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 92-bis (Subingresso nelle strutture ricettive). — 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive turistiche è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi degli articoli 56 e 102 e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla presente legge.

2. La SCIA deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto all'art. 98, salva proroga per gravi e comprovati motivi di cui al medesimo art. 98.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2, L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.

4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.

5. Nei casi di trasferimento della gestione di una struttura ricettiva turistica, la SCIA da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente, entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla stessa data ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, deve presentare la denuncia di inizio attività.»

Art. 75.

*Sostituzione dell'art. 94
della legge regionale 2/2002*

1. L'art. 94 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 94 (Registrazione e notificazione degli ospiti). — 1. Coloro che esercitano attività ricettive hanno l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate ai sensi e con le modalità previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

2. I titolari o i gestori delle strutture ricettive comunicano giornalmente il movimento degli ospiti alla Turismo FVG per la successiva raccolta ed elaborazione di dati statistici concernenti il movimento turistico, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c), n. 1.»

Art. 76.


*Sostituzione dell'art. 103
della legge regionale 2/2002*

1. L'art. 103 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 103 (Aggiornamento della classificazione). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 102, comma 7, il mantenimento dei requisiti dello stabilimento balneare indicati nella scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi di cui all'art. 102, comma 2, lettera c), ai fini della classificazione, è soggetto a verifica periodica e ad aggiornamento ogni cinque anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il titolare o il gestore dello stabilimento balneare invia al Comune territorialmente competente la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su moduli approvati con decreto del Direttore centrale competente e forniti dal Comune territorialmente competente stesso, entro sessanta giorni dalla scadenza dei cinque anni decorrenti dalla data di inizio attività indicata nella SCIA.

3. Qualora lo stabilimento balneare sia già stato classificato alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), la verifica periodica e l'aggiornamento della classificazione decorrono dalla data di adozione dell'ultimo provvedimento di classificazione da parte del Comune.»



Art. 77.

*Inserimento dell'art. 104-bis
nella legge regionale 2/2002*

1. Dopo l'art. 104 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

«Art. 104-bis (Subingresso negli stabilimenti balneari).
— 1. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà di uno stabilimento balneare, per atto tra vivi o a causa di morte, si applica l'art. 92-bis.».

Art. 78.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 25, comma 1, lettera c), 43 e 179 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

b) l'art. 22, comma 1, della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29 e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo).

Art. 79.

Poli sciistici regionali

1. I commi da 64 a 68 dell'art. 2 della legge regionale 25 luglio 2012, n.14 (Assestamento del bilancio 2012), sono abrogati.

2. Al fine del potenziamento dell'offerta turistica dei poli sciistici regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Agenzia regionale Promotur di cui al capo I-bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), un finanziamento per la realizzazione di una nuova pista di rientro e relative infrastrutture in località Sella Nevea - Pala Celar.

3. Per il medesimo fine di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere a favore della Agenzia regionale Promotur un contributo per la copertura degli oneri di manutenzione straordinaria da effettuarsi sugli impianti, sulle piste e sugli immobili esistenti.

4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2073 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia regionale Promotur per la realizzazione di una nuova pista di rientro e relative infrastrutture in località Sella Nevea - Pala Celar".

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 per complessivi 1.900.000 euro per l'anno 2013 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2637 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Detta somma corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2012 e trasferita

ai sensi dell'art. 31, commi 7 e 8, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con delibera della Giunta regionale 23 gennaio 2013, n. 77 (Legge regionale 21/2007 - Art. 31, commi 2, 3 e 6 - Trasferimento somme non utilizzate e disponibili al 31 dicembre 2012 relative a capitoli regionali, mutuo e fondi del personale).

6. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa contenente il piano pluriennale degli interventi da effettuare. L'erogazione della prima annualità del finanziamento previsto dal comma 2 è disposta a seguito della presentazione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento.

7. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 76.929,04 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 230.787,12 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2075 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi pluriennali all'Agenzia regionale Promotur per copertura oneri di manutenzione straordinaria su impianti, piste e immobili esistenti". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2575 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 80.

Sviluppo turistico del territorio montano

1. Al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Cimolais per gli interventi di messa in sicurezza dell'area sciabile attrezzata, adibita a pista da sci nordico in località Palin, a sollievo degli oneri sostenuti, nel limite massimo del 60 per cento della spesa ammissibile.

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale e Servizio competenti in materia di turismo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da finanziare. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 67.500 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 2076 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cimolais per gli interventi di messa in sicurezza dell'area sciabile in località Palin",



4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 per complessivi 67.500 euro per l'anno 2013 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Unità di bilancio	Capitolo	Importo in euro
1.3.2.5037	9227	10.000,00
1.5.1.1033	9207	30.000,00
1.3.2.1020	9237	27.035,16
1.3.1.5037	9199	464,84

relativamente al capitolo 9227 detta omnia corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2012 e trasferita ai sensi dell'art. 31, commi 7 e 8, della legge regionale 21/2007, con delibera della Giunta regionale 77/2013.

Art. 81.

Modifica all'art. 9-ter della legge regionale 57/1971

1. Al comma 1 dell'art. 9-ter delle legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), dopo le parole «per fini pubblici o di pubblico interesse» sono inserite le seguenti: «per un importo che sia superiore a 50 euro annui, ferme restando le ipotesi di gratuità».

Art. 82.

Modifica all'art. 28 ante della legge regionale 28/2002

1. Al comma 1 dell'art. 28 ante della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2015».

Art. 83.

Modifica all'art. 4-bis della legge regionale 19/1971

1. Il comma 3 dell'art. 4-bis della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«3. Nel fornire il parere di cui al comma 2, al fine di raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità ambientale indicati dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, l'Ente tutela pesca valuta che sussistano le condizioni per la conservazione o il ripristino della funzionalità dell'ambiente acquatico e delle biocenosi caratteristiche della tipologia del corpo idrico interessato. Se necessario, l'Ente tutela pesca prescrive soluzioni per il mantenimento, sia del deflusso necessario alla vita degli organismi acquatici, sia della continuità ideologica e biologica, anche mediante la realizzazione di strutture idonee a consentire lo spostamento della fauna acquatica, nonché prescrive compensazioni alla riduzione di capacità portante e di funzionalità dell'ambiente acquatico e alla discontinuità determinata dall'intervento.».

Art. 84.

Ringiovanimento del parco auto del territorio regionale

1. La Regione, al fine di consentire il ringiovanimento del parco auto circolante sul territorio regionale, in un'ottica di tutela dell'ambiente, nonché di sviluppo della sicurezza stradale, sostiene l'acquisto di veicoli nuovi, per l'uso individuale, destinati al trasporto di persone, con emissioni dichiarate inferiori a 120 g/km CO₂, immatricolati Euro 5 o Euro 6 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo di 1.000 euro, per una volta, per l'acquisto di un autoveicolo avente le caratteristiche di cui al comma 1, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita (Euro 2 o precedenti).

3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso a soggetti privati, il cui reddito complessivo per nucleo familiare sia inferiore a 50.000 euro annui, per il tramite dell'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia (Unioncamere FVG) la quale ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).

4. Con regolamento regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione a Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché è definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati.



5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1393 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Contributi per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni destinati al trasporto di persone per uso individuale".

6. All'onere di 3 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710, partita n. 54, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 85.

Norme finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.

Capo VIII

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI FINANZE

Art. 86.

Aumento partecipazione azionaria

1. Al fine di consentire a Friulia Spa nel suo ruolo di finanziaria regionale, di promuovere e coordinare iniziative di sviluppo territoriale attraverso l'attuazione di programmi di investimento diretti a realizzare interventi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese e del tessuto economico del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di Friulia Spa, nel limite massimo di 17 milioni di euro, anche attraverso l'acquisizione di azioni detenute dalla medesima, a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato al 30 giugno 2013.

2. L'operazione di cui al comma 1 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia Spa di un programma di investimenti che evidenzia le iniziative che la Società intende attuare per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia Spa è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 1280 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Ricapitalizzazione di Friulia Spa".

4. All'onere di 17 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710, partita n. 54, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 87.

*Modifiche all'art. 12
della legge regionale 10/2012*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a società di capitali), le parole «l'onere complessivo destinato a capitale sociale previsto per l'anno sul bilancio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «d'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale».

2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 10/2012 è sostituito dal seguente:

«2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati annualmente dalle società e si riferiscono alle somme percepite dagli amministratori alla data del 31 dicembre di ogni anno.».

Art. 88.

Organi societari di Insiel Spa

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionaria alla Società Informatica Friuli-Venezia Giulia SpA), le parole «Consiglio di amministrazione e» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico e i componenti».

2. La Regione si attiva per l'adeguamento dello statuto di Insiel SpA al disposto dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 66/1978, come modificato dal comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa, da compiersi attraverso l'introduzione della figura dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione nella nuova composizione, il Consiglio di amministrazione di Insiel SpA cessa dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4.

4. L'organo amministrativo esercita le attività di ordinaria amministrazione, salva la convocazione dell'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto, fino alla ricostituzione dell'organo, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 89.

*Interpretazione autentica dei commi 4 e 5
dell'art. 12 della legge regionale 10/2012*

1. I commi 4 e 5 dell'art. 12 della legge regionale 10/2012 si interpretano nel senso che sono società controllate dalla Regione le società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), e secondo comma, del codice civile, limitatamente al primo livello di controllo indiretto.



Art. 90.

*Modifica all'art. 39
della legge regionale 10/2013*

1. Al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), dopo la parola «onnicomprensivo» e prima delle parole «dei dipendenti» sono inserite le seguenti: «degli organi direttivi, dei collaboratori con vincolo di dipendenza o assimilabile e».

Art. 91.

*Modifica all'art. 13
della legge regionale 6/2013*

1. Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.».

Art. 92.

*Contabilità speciale del Commissario
della Laguna di Marano e Grado*

1. In relazione alla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado e ai fini dell'attuazione degli ulteriori interventi da realizzare ai sensi del disposto di cui all'art. 5, comma 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), le disponibilità che residuano alla chiusura della relativa contabilità speciale sono trasferite alla Regione e vengono iscritte nel bilancio regionale.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 18.801.136,74 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 3988 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Interventi da realizzarsi a seguito della soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado".

3. Gli ulteriori interventi da realizzare ai sensi del comma 1 sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative agli adempimenti derivanti dalla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 3989 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Spese per gli adempimenti derivanti dalla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado".

6. In relazione al disposto di cui al comma 1 sono previste entrate complessive per 18.816.136,74 euro per l'anno 2013 suddivise come segue:

a) relativamente all'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 - 18.801.136,74 euro per l'anno 2013 a valere sull'unità di bilancio 4.2.25 e sul capitolo 3988 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Acquisizione delle entrate - di parte capitale - derivanti dalla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado";

b) relativamente all'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 - 15.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'unità di bilancio 2.1.272 e sul capitolo 3989 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Acquisizione delle entrate - di parte corrente - derivanti dalla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado".

Art. 93.

Intervento in materia di edilizia scolastica

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento di 2.003.194,51 euro, concesso alla Provincia di Trieste nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto il 9 giugno 2003, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0187/Pres. del 10 giugno 2003 (Legge regionale 7/1981, art. 6, comma 2. Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Trieste), così come rinegoziato con Atto stipulato il 26 giugno 2006, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0215/Pres. del 15 luglio 2006 (Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, art. 6, comma 2 - Rinegoziazione dell'Accordo di programma stipulato con la Provincia di Trieste il 9 giugno 2003), per l'intervento di recupero e riqualificazione con destinazione a uso scolastico degli immobili di cui al complesso di edifici siti a Trieste in via Cantù 39/41/43 - Il lotto.

2. Il finanziamento è confermato con deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione da parte della Provincia di Trieste di apposita istanza corredata di una relazione illustrativa dello svolgimento dei lavori, del certificato di ultimazione dei medesimi e del certificato di collaudo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



Art. 94.

Conferma di contributo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, limitatamente alle spese effettivamente già sostenute dall'ente e da sostenersi in relazione all'estinzione anticipata del mutuo in essere relativo all'opera, direttamente afferente all'intervento stesso, il contributo già concesso al Comune di Latisana e finalizzato all'intervento di progettazione, recupero e ristrutturazione dell'area e del complesso edilizio della ex caserma "Radaelli" ai sensi dell'art. 3, comma 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

2. La conferma di cui al comma 1 è disposta previa istanza dell'ente beneficiario, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione risorse agricole e forestali con allegata rendicontazione di copia non autentica della documentazione di spesa, corredata altresì di una relazione sulle spese stesse e di una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che l'incentivo è stato utilizzato a fronte degli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività finanziata e che la stessa è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 95.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 5 dicembre 2013

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

14R00003

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2013, n. 69.

Istituzione del Comune di Crespina Lorenzana, per fusione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 25 novembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Istituzione del Comune di Crespina Lorenzana

1. È istituito, dalla data del 10 gennaio 2014, il Comune di Crespina Lorenzana, mediante fusione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana, in Provincia di Pisa.

2. Il territorio del Comune di Crespina Lorenzana è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Crespina e di Lorenzana, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Crespina Lorenzana le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Lorenzana alla data dell'estinzione.

5. In conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Crespina Lorenzana subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.



2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Crespina Lorenzana.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del computo Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Crespina Lorenzana.

Art. 3.

Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Crespina Lorenzana a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Crespina Lorenzana e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente disposto dall'intesa di cui al comma 1, la sede legale provvisoria del Comune di Crespina Lorenzana è situata presso la sede dell'estinto Comune di Crespina.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Crespina Lorenzana.

Art. 5.

Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Crespina Lorenzana.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d.lgs. 267/2000, per stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziante nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.

Art. 6.

Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Gli organi del Comune di Crespina Lorenzana, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Crespina Lorenzana si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Crespina vigenti alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 7.

Partecipazione e decentramento dei servizi

1. Lo statuto del Comune di Crespina Lorenzana prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 8.

Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Crespina Lorenzana è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti a seguito di fusione.

2. Al Comune di Crespina Lorenzana è concesso dalla Regione un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

3. Al comune di Crespina Lorenzana è attribuito, a norma dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, il contributo di cui all'articolo 82 della stessa l.r. 68/2011, in luogo dell'estinto Comune di Lorenzana.


Art. 9.

Disposizioni finali

1. Il Comune di Crespina Lorenzana, dalla data dell'istituzione, è considerato a tutti gli effetti non obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

2. Il Comune di Crespina Lorenzana è inserito, ai fini della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, (Disciplina del servizio sanitario regionale), nella zona-distretto Pisana di cui all'allegato A della stessa l.r. 40/2005 in sostituzione del Comune di Lorenzana, salvo successive determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 64 della stessa l.r. 40/2005; contestualmente, nello stesso allegato A della l.r. 40/2005 nella zona-distretto della Val d'Era è soppresso il riferimento al Comune di Crespina.

3. Il Comune di Crespina Lorenzana, dalla data di istituzione, entra a far parte del consorzio Società della salute Pisana in luogo del Comune di Lorenzana; contestualmente, dalla stessa data, il Comune di Crespina cessa di far parte della Società della salute della Valdera.



4. Fino alla nuova programmazione sanitaria e sociale integrata e ai relativi piani attuativi locali, i soggetti pubblici e privati che, alla data del 31 dicembre 2013, garantiscono i servizi assistenziali per i Comuni di Crespina e di Lorenzana, continuano a erogare tali servizi per il nuovo Comune di Crespina Lorenzana, secondo gli atti e le determinazioni già assunti per ciascuno dei territori dei Comuni estinti di Crespina e di Lorenzana. Sono fatti salvi i diversi accordi tra i soggetti pubblici interessati, che consentano di garantire la continuità assistenziale.

5. Per le finalità di cui alla l.r. 68/2011, il Comune di Crespina Lorenzana è inserito in luogo del Comune di Lorenzana, nell'Ambito 27 dell'allegato A della stessa legge regionale 68/2011; la popolazione del Comune di Crespina Lorenzana corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato; contestualmente, nell'ambito 29 dell'allegato A della stessa l.r. 68/2011 è soppresso il riferimento al Comune di Crespina.

6. L'Unione di comuni denominata Unione Valdera continua a esercitare le funzioni in materia di protezione civile, affidate dai Comuni di Crespina e di Lorenzana, in via transitoria fino al 30 settembre 2014; decorso tale termine, l'esercizio di dette funzioni cessa di diritto. È fatto salvo il recesso ai sensi degli atti associativi.

7. Il Comune di Crespina Lorenzana è comunque tenuto, a norma dell'articolo 2, comma 1, ad adempiere alle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo dai Comuni di Crespina e di Lorenzana verso gli altri enti a cui i comuni avevano affidato l'esercizio di funzioni. Il Comune di Crespina Lorenzana è tenuto, altresì, ad adempiere alle altre obbligazioni, anche insorgenti, derivanti dalla necessità di garantire la continuità assistenziale di cui al comma 4.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 novembre 2013

La Vice Presidente: Targetti

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19.11.2013.

(*Omissis*).

13R00623

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2013, n. 70.

Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, per fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 25 novembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia

1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il Comune di Pratovecchio Stia, mediante fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia, in Provincia di Arezzo.

2. Il territorio del Comune di Pratovecchio Stia è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Pratovecchio e di Stia, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Pratovecchio Stia le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Stia alla data dell'estinzione.

5. In conformità all'art. 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi, continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Pratovecchio Stia subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Pratovecchio Stia.



3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Pratovecchio Stia.

5. Le risorse destinate, per l'anno 2013, al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato di cui al CCNL dell'area della dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie locali del 23 dicembre 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, a decorrere dal 2014, per l'intero importo, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Pratovecchio Stia.

Art. 3.

Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Pratovecchio Stia a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Pratovecchio Stia e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente disposto dall'intesa di cui al comma 1, la sede legale provvisoria del Comune di Pratovecchio Stia è situata presso la sede dell'estinto Comune di Stia.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Pratovecchio Stia.

Art. 5.

Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Pratovecchio Stia.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del d.lgs. 267/2000, per stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziata nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.

Art. 6.

Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Gli organi del Comune di Pratovecchio Stia, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Pratovecchio Stia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Pratovecchio vigenti alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 7.

Partecipazione e decentramento dei servizi

1. Lo statuto del Comune di Pratovecchio Stia prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 8.

Municipi

1. Lo statuto del Comune di Pratovecchio Stia può prevedere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art. 9.

Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Pratovecchio Stia è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti a seguito di fusione.

2. Al Comune di Pratovecchio Stia è concesso dalla Regione un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall'art. 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

3. Al Comune di Pratovecchio Stia è attribuito, a norma dell'art. 65 della l.r. 68/2011, il contributo di cui all'art. 82 della stessa l.r. 68/2011, in luogo dell'estinto Comune di Stia.

Art. 10.

Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Pratovecchio Stia si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti



Comuni di Pratovecchio e di Stia, così come riportato nell'allegato B della l.r. 68/2011. L'istituzione del Comune di Pratovecchio Stia non priva i territori montani né dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Pratovecchio e Stia.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Il Comune di Pratovecchio Stia, dalla data dell'istituzione, è considerato a tutti gli effetti non obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

2. Allo spirare del termine del 31 dicembre 2013, il Comune di Stia cessa di far parte dell'unione di comuni denominata Unione dei comuni montani del Casentino, la composizione degli organi dell'unione è corrispondentemente ridotta. L'eventuale adesione del nuovo Comune di Pratovecchio Stia è soggetta alle procedure statutarie dell'unione medesima.

3. L'unione, allo spirare del termine del 31 dicembre 2013, cessa di esercitare le funzioni che le sono state assegnate esclusivamente dal Comune di Stia, salvo la conclusione da parte dell'unione dei procedimenti in corso.

4. Il 31 dicembre 2013 il personale che risulta comandato o trasferito all'unione dal Comune di Stia per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, rientra nel Comune di Stia.

5. In via transitoria, fino al 30 settembre 2014, l'unione esercita le altre funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnate, a qualsiasi titolo, e che risultano in corso alla data del 31 dicembre 2013. Allo spirare del termine del 30 settembre 2014, l'unione cessa di esercitare le funzioni, salva la conclusione da parte dell'unione medesima dei procedimenti in corso. Dalla data di cessazione delle funzioni il personale comandato o trasferito all'unione dai Comuni estinti di Pratovecchio e di Stia, rientra nel Comune di Pratovecchio Stia.

6. Prima del termine di cui al comma 5, il Comune di Pratovecchio Stia e l'unione, anche in deroga alle norme statutarie dell'unione stessa, possono stipulare convenzioni per la continuazione dell'esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 5 o per regolare i rapporti pendenti.

7. Il Comune di Pratovecchio Stia resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Pratovecchio e di Stia hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata delle obbligazioni verso terzi assunte per lo svolgimento delle funzioni affidate. Il Comune di Pratovecchio Stia è tenuto, altresì, ad adempiere alle altre obbligazioni, anche insorgenti, derivanti dalla necessità di garantire, nel periodo transitorio di cui al comma 5, la continuità amministrativa. Sono fatti salvi gli accordi volti a regolare o definire diversamente i rapporti pendenti.

8. Il Comune di Pratovecchio e Stia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, succede anche nei diritti sui beni mobili e immobili che, alla data del 31 dicembre 2013, risultano, negli atti associativi di svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 5, in capo ai Comuni di Pratovecchio e di Stia.

9. La giunta dell'Unione dei comuni montani del Casentino, con deliberazione, provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche allo statuto, conseguenti all'istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, secondo quanto previsto dal comma 2. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito di dimensione territoriale adeguata "Ambito 1" dell'allegato A della l.r. 68/2011 il Comune di Pratovecchio Stia sostituisce gli estinti Comuni di Pratovecchio e di Stia; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l.r. 68/2011.

12. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2014:

a. l'Unione dei comuni montani del Casentino continua a esercitare sul territorio del Comune di Pratovecchio Stia le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione alla medesima unione in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale;

b. l'Unione dei comuni montani del Casentino dà seguito agli interventi in corso che interessano il territorio dei comuni estinti di Pratovecchio e di Stia;

c. l'Unione dei comuni montani del Casentino può realizzare, secondo le proprie autonome determinazioni, interventi non ancora avviati e già programmati e finanziati sul territorio del comune estinto di Stia;

d. l'Unione dei comuni montani del Casentino aggiorna, ove occorra, gli atti di programmazione per il territorio di competenza.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 22 novembre 2013

La Vicepresidente: TARGETTI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 novembre 2013

(*Omissis*)

13R00624



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2013, n. 42.

Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 43 del 27 novembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge :

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Funzione di polizia amministrativa locale

1. La presente legge, in conformità con l'art. 117, comma secondo, lettera *h*) della Costituzione, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e definisce, nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica, gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia amministrativa locale dei comuni, delle provincie e delle loro forme associative.

2. I comuni singoli o associati esercitano le funzioni di polizia amministrativa locale avvalendosi dei Corpi o dei servizi di polizia locale comunale.

3. Le provincie esercitano le funzioni di polizia amministrativa locale avvalendosi dei Corpi o dei servizi di polizia locale provinciale.

4. La polizia amministrativa locale, comunale e provinciale, è di seguito, per brevità, definita «polizia locale».

Art. 2.

Svolgimento dell'attività sul territorio

1. Le attività di polizia locale sono svolte nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, o di quello presso cui il personale sia stato distaccato o comandato.

2. Sono consentite le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza.

3. Il personale di polizia locale può compiere, fuori dal territorio di competenza, le missioni per rinforzare altri corpi o servizi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali sulla base di appositi piani concordati tra le amministrazioni interessate.

Art. 3.

Requisiti di carattere generale per la selezione del personale

1. Per la selezione del personale da destinare ai corpi o servizi della polizia locale sono individuate modalità di verifica del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Organizzazione del personale della polizia locale

1. Il sindaco, il Presidente della Provincia, o loro delegati, ovvero l'organo individuato dal regolamento nel caso di gestione associata dei corpi o servizi di polizia locale, svolge funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo nell'ambito della polizia locale ed è responsabile dell'attuazione della presente legge.

2. La struttura organizzativa della polizia locale e l'ordine gerarchico dei suoi appartenenti sono articolati per ruoli, all'interno dei quali gli addetti sono collocati in base al grado loro attribuito nel rispetto della categoria professionale, come di seguito specificato:

a) ruolo comandanti e responsabili di servizio:

- 1) dirigente;
- 2) commissario;
- 3) ispettore;
- 4) sovrintendente;

b) ruolo addetti al coordinamento e controllo:

- 1) commissario;
- 2) ispettore;
- 3) sovrintendente;

c) ruolo agenti:

- 1) assistente;
- 2) agente.

3. Il regolamento regionale di cui all'art. 26 stabilisce la foggia, nonché i criteri e le modalità di attribuzione dei gradi agli addetti di polizia locale e l'uso dei distintivi di funzione.

Art. 5.

Comandante del corpo o del servizio della polizia locale

1. Fermi restando i requisiti di legge, il ruolo di comandante può essere attribuito solo a personale inquadrato nei ruoli della polizia locale. La funzione di comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza.

2. Il comandante della polizia locale riveste la qualifica apicale nell'ambito dell'ente di appartenenza ed in nessun caso può essere posto alle dipendenze del responsabile di diversa area, o settore, o servizio, o altra unità organizzativa amministrativa comunque denominata.

3. Il comandante della polizia locale attua gli indirizzi dati dal sindaco, dal Presidente della Provincia, o loro delegati, ovvero dall'organo individuato dal regolamento nel caso di gestione associata dei corpi e servizi di polizia locale ed è responsabile verso questi della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'organizzazione, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico ed operativo del personale appartenente al corpo o al servizio.

4. Il comandante è responsabile dello svolgimento delle attività di competenza del corpo o del servizio, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, vigilando sul rispetto di essi.

5. In caso di assenza o impedimento del comandante le relative funzioni sono espletate dal vice comandante; in mancanza di entrambi, le funzioni possono essere temporaneamente conferite al personale del corpo o del servizio di pari categoria, ovvero al personale di categoria immediatamente inferiore.



6. In caso di vacanza del posto nella dotazione organica, nelle more di espletamento del concorso, le funzioni possono essere conferite per un massimo di sei mesi al personale di polizia locale, interno all'ente che abbia maturato almeno cinque anni di appartenenza nella categoria richiesta per lo svolgimento di tale incarico, o in mancanza, nella categoria immediatamente inferiore.

7. L'affidamento a personale esterno all'ente dell'incarico a tempo determinato di comandante del corpo o servizio di polizia locale, previo accertamento dell'impossibilità di far ricorso al personale interno, è subordinato al possesso del requisito individuale di espletamento di funzioni di comandante del corpo o del servizio di polizia locale per un periodo di almeno cinque anni, con inquadramento nella categoria necessaria a ricoprire il posto vacante.

8. Qualora l'ente si trovi nell'impossibilità di individuare il soggetto avente i requisiti di cui al comma 7 può affidare l'incarico a soggetti appartenenti a forze di polizia dello Stato che abbiano espletato funzioni di comandante per un periodo di almeno cinque anni, con inquadramento nella categoria necessaria a ricoprire il posto vacante.

TITOLO II ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE COMUNALE

Art. 6.

Istituzione del corpo o del servizio di polizia locale comunale

1. Al fine di assicurare in maniera continuativa, efficiente ed efficace su tutto il territorio di competenza lo svolgimento delle funzioni di polizia locale comunale, i comuni singoli o associati istituiscono il corpo o il servizio di polizia locale comunale con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture specificamente dedicate.

2. La dotazione organica minima per l'istituzione del corpo di polizia locale comunale è di almeno sette addetti.

Art. 7.

Compiti degli addetti alla polizia locale comunale

1. Gli addetti al corpo o al servizio di polizia locale comunale nel territorio di competenza provvedono a:

a) svolgere funzioni di polizia amministrativa locale in relazione alle materie di competenza dell'ente di appartenenza, attribuite dallo Stato o conferite dalla Regione;

b) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali;

c) assolvere a compiti di informazione, accertamento, raccolta e di rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o richieste dalle competenti autorità;

d) svolgere funzioni attinenti alla predisposizione di servizi, nonché, di collaborazioni alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente locale di appartenenza;

e) vigilare sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

f) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza;

g) segnalare alle autorità competenti disfunzioni o carenze dei servizi pubblici;

h) svolgere funzioni di polizia mortuaria;

i) svolgere funzioni di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi.

2. Gli addetti al corpo o al servizio di polizia locale non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da quelli tassativamente indicati dalla normativa vigente.

Art. 8.

Attività del corpo o del servizio di polizia locale comunale e segni distintivi

1. Gli addetti al corpo o al servizio di polizia locale svolgono la loro attività in uniforme tranne nei casi espressamente disciplinati dal regolamento comunale di cui all'art. 12.

2. Le uniformi e i segni distintivi degli addetti alla polizia locale comunale sono stabiliti, nei modelli e nelle ulteriori caratteristiche per ciascun capo, dal regolamento regionale di cui all'art. 26.

3. È fatto divieto di utilizzare uniformi e segni distintivi diversi da quelli stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 2, tranne nei casi espressamente da esso individuati.

Art. 9.

Caratteristiche dei veicoli

1. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dal regolamento regionale di cui all'art. 26.

2. Per l'espletamento di particolari servizi di istituto possono essere utilizzati veicoli privi di contrassegni.

Art. 10.

Principi organizzativi

1. I comuni singoli o associati definiscono la dotazione organica della polizia locale nel regolamento comunale di cui all'art. 12, nel rispetto delle peculiarità di ciascun contesto territoriale e dei principi organizzativi definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, al fine di garantire, ferma restando l'autonomia dei singoli enti, una gestione omogenea e coordinata dell'attività di polizia locale.

2. La deliberazione di cui al comma 1 individua i parametri di riferimento per la determinazione di un organigramma tipo e della dotazione organica sulla base della popolazione residente, temporanea e fluttuante, della presenza di nodi stradali critici, dell'andamento medio dei flussi di traffico, della presenza scolastica e universitaria, della vocazione turistica del territorio, del tipo e quantità degli insediamenti produttivi e commerciali.

3. I comuni singoli o associati sono tenuti ad adeguare gli organici dei corpi o dei servizi della polizia locale ai principi organizzativi definiti con la deliberazione di cui al comma 1.



Art. 11.

Norme generali per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale comunale

1. La polizia locale comunale provvede all'espletamento dei compiti indicati all'art. 7.

2. In ogni comune singolo o associato i compiti di polizia locale sono svolti con modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno. A tale fine i comuni singoli o associati possono adottare idonee forme di intesa o di collaborazione.

3. La polizia locale, comunque organizzata, non può essere considerata struttura intermedia nell'ambito di un più ampio settore organizzativo dell'ente di appartenenza, né essere posta alle dipendenze del responsabile di un settore diverso.

4. Il personale di polizia locale svolge stabilmente ed esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge anche negli enti in cui presta servizio un solo addetto.

5. I distacchi e i comandi presso ente diverso da quello di appartenenza sono consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti le funzioni di polizia locale.

Art. 12.

Regolamento della polizia locale comunale

1. L'ordinamento, le modalità d'impiego del personale e l'organizzazione del corpo o del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, sono disciplinati dal regolamento comunale, entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2. Il regolamento comunale tiene conto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all'art. 26.

Art. 13.

Gestione associata

1. La gestione associata della funzione di polizia locale è esercitata nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge, attraverso convenzioni o unioni.

2. I comuni che si convenzionano definiscono i rapporti finanziari, gli obblighi e le reciproche garanzie. Essi definiscono, in particolare:

a) le modalità di esercizio associato delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1, da parte del sindaco di ciascun comune e i rapporti con il responsabile della forma associata;

b) l'organo che esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'espletamento delle attività gestite in forma associata;

c) il regolamento unitario del corpo o servizio intercomunale.

3. I comuni che costituiscono una unione disciplinano i loro rapporti secondo quanto disposto all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14.

Incentivazione della gestione associata

1. La Regione incentiva le forme di gestione associata delle funzioni di polizia locale di cui all'art. 13.

2. Le forme di incentivazione ed i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie finalizzati alle gestioni associate delle funzioni di polizia locale sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 25, qualora già costituito.

TITOLO III

ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE PROVINCIALE

Art. 15.

Istituzione del corpo o servizio di polizia locale provinciale

1. Al fine di assicurare in maniera continuativa, efficiente ed efficace su tutto il territorio di competenza lo svolgimento delle funzioni di polizia locale provinciale, le province istituiscono il corpo o il servizio di polizia locale provinciale con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture specificamente dedicate.

2. La dotazione organica minima per l'istituzione del corpo di polizia locale provinciale è di almeno venti addetti.

Art. 16.

Compiti degli addetti alla polizia locale provinciale

1. Il personale di polizia locale provinciale nel territorio di competenza provvede a garantire lo svolgimento dei compiti di polizia locale, con riferimento alle funzioni attribuite o conferite alle province, ivi compreso il controllo sui tributi, di competenza dell'ente.

Art. 17.

Regolamento provinciale


1. L'ordinamento, le modalità d'impiego del personale e l'organizzazione del corpo o del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, sono disciplinati dal regolamento provinciale, entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2. Il regolamento provinciale tiene conto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all'art. 26.

Art. 18.

Gestione associata tra gli enti

1. Le province tra loro o i comuni singoli o associati con le province possono stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, per la gestione associata di funzioni di polizia locale di loro competenza.



Art. 19.

Caratteristiche dei veicoli e delle uniformi della polizia locale provinciale

1. I veicoli in dotazione della polizia provinciale hanno caratteristiche tecniche tali da assicurare la massima efficienza per l'erogazione dei servizi in riferimento alle caratteristiche morfologiche del territorio delle singole province. Ad essi sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nel regolamento regionale di cui all'art. 26.

2. Gli addetti al corpo o al servizio di polizia locale provinciale svolgono la loro attività in uniforme tranne nei casi espressamente disciplinati dal regolamento provinciale di cui all'art. 17.

3. Le uniformi e i segni distintivi degli addetti alla polizia locale provinciale sono stabiliti, nei modelli e nelle ulteriori caratteristiche per ciascun capo, dal regolamento regionale di cui all'art. 26.

4. È fatto divieto di utilizzare uniformi e segni distintivi diversi da quelli stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 3, tranne nei casi espressamente da esso individuati.

TITOLO IV

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 20.

Scuola regionale di polizia locale

1. La scuola regionale di polizia locale, di seguito denominata «scuola», istituita presso la direzione regionale competente in materia di enti locali, ha lo scopo di contribuire ad assicurare agli addetti della polizia locale una professionalità adeguata alle funzioni svolte.

2. Le modalità organizzative della scuola, le docenze, l'articolazione dei corsi e delle altre attività, nonché i rapporti con gli enti locali territoriali e gli altri soggetti istituzionali, i criteri generali di ammissione e di riconoscimento di attività formative e di aggiornamento svolte da soggetti terzi, sono disciplinati con apposito provvedimento emanato dalla Giunta regionale, previo parere del comitato consultivo di cui all'art. 25.

Art. 21.

Attività formativa

1. L'attività formativa della scuola è attuata attraverso l'organizzazione di corsi di prima formazione, di corsi di aggiornamento periodici e di corsi o altri eventi formativi di specializzazione, anche elevata, in relazione all'impiego in specifici settori operativi. La partecipazione a tali corsi è assicurata dai corpi o servizi di polizia locale, purché sia possibile mantenere i servizi essenziali durante la frequenza degli stessi.

2. Sulla base del fabbisogno formativo rilevato dalla Regione presso i corpi o i servizi di polizia locale dei comuni singoli o associati e delle province, e sentito il parere del comitato consultivo di cui all'art. 25, la Giunta regionale approva il programma di durata biennale delle attività della scuola.

3. Le attività di cui al comma 2 possono essere programmate e realizzate in convenzione con gli enti locali territoriali interessati, con eventuale compartecipazione alla spesa da parte degli enti stessi.

4. Al termine dei corsi, a seguito di verifica finale di idoneità, è rilasciato un attestato di superamento del corso con votazione in centesimi, che costituisce titolo valutabile ai fini dell'avanzamento e della progressione nella carriera.

5. La scuola, per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1, può avvalersi dell'apporto di Atenei universitari e di strutture formative specializzate di enti pubblici o privati.

6. L'attività formativa della scuola può produrre crediti formativi riconosciuti, ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione alle diverse categorie professionali della polizia locale.

7. La Regione, attraverso la scuola, può stipulare apposite convenzioni con le università aventi sede nel territorio regionale finalizzate alla istituzione di corsi accademici diretti al conseguimento di diplomi universitari in materie attinenti alla polizia locale, alla sicurezza urbana e alla pianificazione delle risorse.

Art. 22.

Formazione di base

1. I contenuti, la durata e le modalità organizzative di massima dell'attività di prima formazione per il personale della polizia locale sono regolamentati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 20, comma 2.

2. Per il personale assunto a tempo determinato, il provvedimento previsto al comma 1, disciplina l'attività formativa di base, da svolgere presso l'ente di appartenenza, specifica e preliminare all'immissione in servizio, con esclusione del personale che abbia già prestato, anche temporaneamente, la propria attività in un corpo o servizio di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per addetti alla polizia locale e che la relativa graduatoria sia stata approvata da non più di tre anni.

Art. 23.

Osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana

1. È istituito l'osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana, di seguito denominato «osservatorio».

2. Presso l'osservatorio è costituito un sistema informatizzato per la raccolta di leggi, decreti, circolari e quant'altro attiene all'attività della polizia locale e della sicurezza urbana. L'osservatorio è dotato, inoltre, di un apposito portale internet alla cui gestione prende parte la polizia locale, al quale possono accedere anche i cittadini e le imprese per usufruire di servizi informativi e di altre utilità in materia di polizia locale e sicurezza urbana.

3. L'osservatorio, in particolare, persegue le seguenti finalità:

a) fornire alla polizia locale un sostegno operativo all'espletamento delle funzioni ad essa attribuite;

b) uniformare i protocolli operativi, la modulistica e diramare circolari sull'interpretazione delle norme di interesse della polizia locale e della sicurezza urbana, anche avvalendosi di organismi di ricerca e formazione a supporto della pubblica amministrazione;

c) offrire al cittadino e alle imprese una possibilità di informazione e di contatto diretto con la polizia locale;

d) predisporre la relazione annuale di cui all'art. 28, comma 2.



4. L'attività dell'osservatorio è svolta in collaborazione con gli enti locali territoriali e con il comitato consultivo di cui all'art. 25, all'attività del quale l'osservatorio fornisce anche supporto tecnico.

5. Le modalità organizzative e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

TITOLO V FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 24.

Interventi regionali

1. La Regione, nel rispetto della potestà regolamentare propria di comuni e province, esercita le funzioni di coordinamento, sostegno e indirizzo generale sull'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di polizia amministrativa locale, promuovendo l'uniformità e l'omogeneità dell'attività su tutto il territorio regionale.

2. Competono, in particolare, alla Regione:

a) la definizione di modelli operativi e organizzativi uniformi, finalizzati alla promozione dell'esercizio omogeneo delle funzioni di polizia locale;

b) l'incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni di polizia locale;

c) la definizione dei contenuti formativi e di aggiornamento generali per il personale della polizia locale e l'attuazione diretta delle attività formative di competenza regionale per il tramite della scuola di cui all'art. 20;

d) la realizzazione di attività di ricerca e documentazione sulla polizia locale e sulla sicurezza urbana;

e) la promozione, anche attraverso apposite intese istituzionali, di forme di collaborazione tra le forze di polizia locale e le forze di polizia di Stato, anche per quanto concerne le attività di formazione;

f) l'adozione di misure finalizzate ad assicurare il raccordo tra le diverse azioni e i soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche integrate di sicurezza e tutela sociale del territorio, anche attraverso il riconoscimento e la promozione del ruolo svolto dalla polizia locale nel settore della sicurezza urbana;

g) l'attivazione, in collaborazione con gli enti locali territoriali, di un numero telefonico unico per l'accesso alle centrali operative dei corpi di polizia locale sull'intero territorio regionale;

h) l'attività di verifica e valutazione sullo stato di attuazione della presente legge, di cui all'art. 28.

3. La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo, può emanare atti di indirizzo applicativo ed emanare raccomandazioni, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 25, qualora già costituito.

4. La Regione, in collaborazione con gli enti locali territoriali, promuove ogni anno la celebrazione della giornata regionale della polizia locale, organizzando una manifestazione pubblica finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione del ruolo svolto dalla polizia locale.

5. In occasione della giornata di cui al comma 4, sono consegnate le benemeritenze regionali concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale agli operatori e ai corpi o servizi di polizia locale, che si sono particolarmente distinti nell'attività svolta durante l'anno precedente.

Art. 25.

Comitato consultivo per la polizia locale

1. È istituito il comitato consultivo per la polizia locale, di seguito denominato «comitato», con funzioni di consulenza tecnica e di supporto operativo all'attività della Giunta regionale in materia di polizia locale.

2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore preposto alla polizia locale e resta in carica per tutta la durata della legislatura regionale.

3. Il comitato è composto da:

a) il direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) i comandanti della polizia locale comunale delle città capoluogo di provincia ed i comandanti operanti in comuni e province della Regione, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e con la qualifica di dirigente;

c) quattro appartenenti alla polizia locale comunale, uno per provincia, di comuni con non meno di cinquemila abitanti singoli o associati, designati dall'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale;

d) due appartenenti alla polizia locale provinciale designati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) regionale;

e) un rappresentante di ciascuna delle associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Il comitato è allargato a un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora interessate all'argomento all'ordine del giorno.

5. Il comitato disciplina la propria attività con regolamento interno. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

6. La partecipazione alle riunioni e alle attività del comitato è considerata attività di servizio e il rimborso spese di viaggio è a carico dell'ente di appartenenza.


Art. 26.

Regolamento regionale

1. Il consiglio regionale, acquisito il parere del consiglio delle autonomie locali, approva il regolamento di applicazione della presente legge per stabilire distintamente per la polizia locale comunale e per la polizia locale provinciale:

a) le simbologie, i criteri e le modalità di attribuzione dei distintivi di grado agli addetti di polizia locale e l'uso dei distintivi di funzione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4, commi 2 e 3;

b) il modello, le ulteriori caratteristiche e le modalità di impiego di ciascun capo delle uniformi nelle loro varie componenti;



c) le caratteristiche degli eventuali distintivi apponibili sull'uniforme, diversi da quelli di grado, relativi a particolari specializzazioni o incarichi nella polizia locale, al possesso di anzianità e alla concessione di onorificenze ed encomi;

d) i colori, i contrassegni e gli accessori dei veicoli e degli altri mezzi operativi in dotazione;

e) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori;

f) le caratteristiche, le modalità di concessione e i criteri di scelta dei destinatari delle benemerienze regionali per la polizia locale di cui all'art. 24, comma 5;

g) il simbolo unico della polizia locale a livello regionale;

h) il modello della tessera di riconoscimento personale rilasciata dall'ente di appartenenza, nonché del distintivo metallico.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato escludendo la stretta somiglianza delle uniformi e dei distintivi della polizia locale a quelli militari e delle forze di polizia dello Stato.

Art. 27.

Attività di vigilanza

1. Gli enti titolari delle funzioni di polizia locale forniscono collaborazione alla Regione per la verifica dello stato di attuazione della presente legge, anche mediante apposita attestazione annuale resa dal comandante del corpo o servizio e la comunicazione dei dati informativi necessari al funzionamento dell'osservatorio di cui all'art. 23.

2. Nell'attestazione di cui al comma 1, gli enti titolari delle funzioni di polizia locale comunicano alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli elenchi nominativi del personale della polizia locale in servizio nell'anno precedente, specificando categorie, compiti e gradi.

3. La direzione regionale competente in materia di enti locali, in relazione alle funzioni e agli interventi propri della Regione, può in qualsiasi momento chiedere informazioni e disporre accertamenti a carico degli enti titolari delle funzioni di polizia locale, finalizzati a verificare il rispetto della presente legge e delle disposizioni attuative emanate.

4. L'inottemperanza a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 comporta, previa formale diffida, l'esclusione dell'ente diffidato da ogni forma di contribuzione regionale prevista per la polizia locale e la sicurezza urbana, oltre che da ogni forma di servizio erogato dalla Regione in attuazione della presente legge.

Art. 28.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto al consiglio sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e miglioramento organizzativo ed operativo del servizio di polizia amministrativa locale.

2. A tal fine, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base della relazione annuale predisposta dall'osservatorio di cui all'art. 23, corredata del parere reso dal comitato previsto all'art. 25, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) come si è svolto il processo di attuazione in relazione alla definizione di modelli operativi e organizzativi uniformi e dell'assetto organizzativo della polizia locale ai vari livelli, ed impatto sulla qualità del servizio erogato;

b) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione;

c) se, e in quale misura, i contributi regionali hanno incentivato la gestione associata del servizio tra enti locali;

d) quali iniziative sono state messe in atto per la formazione e l'aggiornamento degli operatori di polizia locale ed impatto sulla qualità del servizio erogato;

e) entità degli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge.

TITOLO VI

NORME FINALI, FINANZIARIE E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 18/2001, 40/2010 E 68/2012

Art. 29.

Regolamenti degli enti locali

1. Entro centottanta giorni dall'approvazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge, contenenti le disposizioni attuative della stessa, i comuni singoli o associati e le province approvano i nuovi regolamenti o adeguano quelli esistenti ai suddetti provvedimenti.

2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, a carico degli enti inadempienti saranno applicate, previa diffida, le sanzioni di cui all'art. 27, comma 4.

Art. 30.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

a) legge regionale 2 agosto 1997, n. 83 (ordinamento della polizia locale);

b) art. 136 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004));

c) art. 245 della legge regionale dell'8 febbraio 2005, n. 6 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2005)).

2. Le disposizioni normative di cui al comma 1 e dell'atto di organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale in data 10 ottobre 2001, n. 883, trovano applicazione fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'art. 26 e dei provvedimenti previsti dagli articoli 10, 20 e 21 della presente legge, per le materie ad esse demandate.

Art. 31.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 2013 in euro 50.000,00, si provvede con lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 14.01.002 - 32430 che è ridenominato nei seguenti termini «Interventi in favore della polizia locale - legge regionale 2 agosto 1997, n. 83 e successive integrazioni e modificazioni».



2. Per gli esercizi successivi, la copertura finanziaria è assicurata mediante lo stanziamento determinato e iscritto sul capitolo di cui al comma 1 dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 32.

*Modifiche alle leggi regionali
18/2001, 40/2010 e 68/2012*

1. L'art. 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (*Personale dei gruppi*). — 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera *h*) del decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, e secondo quanto stabilito dalla deliberazione della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare della spesa per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non ecceda complessivamente il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente, per ciascun consigliere. Con il medesimo atto ripartisce il budget complessivamente determinato fra i gruppi consiliari.

2. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, nonché quello assunto con contratto a tempo determinato dal consiglio regionale, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.

3. In sede di prima applicazione del comma 1, e con riferimento alla nona legislatura in corso, l'ufficio di presidenza, fermo restando il rispetto del tetto massimo di spesa ivi stabilito, determina i budget dei gruppi tenendo conto della spesa derivante dai rapporti di lavoro flessibile e delle altre tipologie di rapporto di lavoro, di cui al comma 2, in essere alla data del 30 novembre 2013.

4. Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

5. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, e dall'art. 14, commi 7 e 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

2. Il comma 3, dell'art. 33, della legge regionale n. 68/2012 è abrogato.

3. Alla legge regionale n. 18/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 dell'art. 6 le parole «nel rispetto delle previsioni di cui all'allegata tabella B» sono soppresse;
- b) i commi 5 e 6 dell'art. 6 sono abrogati;
- c) l'art. 7 è abrogato;
- d) all'art. 9, comma 1, le parole «alla tabella B» sono sostituite dalle seguenti «all'art. 40 della legge regionale n. 40/2010»;
- e) la tabella «B» è soppressa.

Art. 33.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione». È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 novembre 2013

CHIODI

(*Omissis*).

13R00619

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-04) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 1 2 5 *

€ 4,00

